Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 37 del 31/07/2018

Prot. n. 4292 del 06 agosto 2018

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile, 24 maggio, 12 giugno 2018.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Assente:

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Viste le deliberazioni delle sedute del 17 aprile, 24 maggio, 12 giugno 2018; allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione (astenuto per le deliberazioni delle sedute del 17 aprile e del 24 maggio il Consigliere Gorrasi, in quanto non ancora nominato nel Cda)

DELIBERA

1. di approvare le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 20 del 17/04/2018Oggetto: Approvazione Consuntivo esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dell'Ufficio d'Ambito;

P.V. 21 del 17/04/2018 Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 30/06/2018;

P.V. 22 del 17/04/2018 Oggetto: Adesione dell'ufficio d'Ambito all'Unione Provinciale UPEL;

P.V. 23 del 17/04/2018 Oggetto: linee di indirizzo per l'attivazione ricerca offerte per gli adempimenti previsti dalla normativa europea della privacy. Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD);

P.V. 24 del 17/04/2018 Oggetto: richiesta parere legale relativo ai temi della compensazione debiti ex Cipe ed operazioni straordinarie con il Gestore Unico che prevedono eventuali accordi relativi ai debiti ex Cipe, ai sensi art.17 comma 1 lett d) del D,Lgs 50/2016;

P.V. 25 del 12/06/2018 Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018;

P.V. 26 del 12/06/2018 Oggetto: insediamento nuovo componente del Cda in sostituzione del dimissionario e del Vice Presidente a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 51 del 05/06/2018 prot. n. 30632/9.8.4;

P.V. 27 del 12/06/2018 Oggetto Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Amsc Spa di Gallarate.

P.V. 28 del 12/06/2018 Oggetto: Cessione del ramo di azienda idrico di Agesp Spa ad Alfa Srl.

P.V. 29 del 12/06/2018 Oggetto: rinnovo Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.lgs 81/08 e nomina del medico competente ai sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 per la durata di n. 1 anno, presentata dal Centro Polispecialistico Beccaria srl.

P.V. 30 del 12/06/2018 Oggetto: Integrazione all'Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino.

P.V. 31 del 12/06/2018 Oggetto: indirizzo da parte del Cda al Gestore Unico Alfa Srl.

P.V. 32 del 12/06/2018 Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.

P.V. 33 del 12/06/2018 Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32).

P.V. 34 del 12/06/2018 Oggetto: Riperimetrazione dell'agglomerato AG01201701_Brebbia, in passato servito dai due impianti di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè e DP01201702_Brebbia Paù, a seguito della dismissione dell'impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè, con ripartizione tra l'agglomerato AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all'impianto DP01201702_Brebbia Paù, e l'agglomerato AG01201301_Besozzo, servito dall'impianto DP01201302_Besozzo.

P.V. 35 del 12/06/2018 Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)incaricato della compilazione e aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

P.V. 36 del 12/06/2018 Oggetto: presa d'atto dell'inadempimento di Provincia di Varese e conseguente sollecito alla medesima di emissione delle linee di indirizzo sul personale.

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

(Allegati a parte integrante)

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 07 agosto 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 07/08/2018 al 22/08/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 31/07/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

---

allegati agli atti

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 20 del 17/04/2018

Prot. n. 2293 del 18 aprile 2018

Oggetto: Approvazione Consuntivo esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dell'Ufficio d'Ambito.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/2003 e s.m.i;

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale per la costituzione dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.25 del 22/04/2015 è stato nominato il Collegio dei revisori dei Conti dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e rinnovato per il successivo triennio ai sensi del vigente Statuto e successivamente rinnovati ai sensi dell'art. 19 -comma 2- dello Statuto, con proprio precedente atto n.15 del 26/03/2018;

Richiamato l'art.8 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito comma 1: " il Consiglio di Amministrazione cura l'attuazione degli scopi dell'Ufficio d'Ambito, e quindi provvede con più ampio potere all'emanazione delle linee di indirizzo politico per la migliore gestione ed amministrazione dello stesso, nei limiti indicati dal presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione" e comma 3 "il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale gli atti definiti fondamentali dalla legge tra cui il bilancio di esercizio";

Considerata la nota di Provincia del 17/03/2015 prot.18239, avente ad oggetto "nuova organizzazione. Linee guida", si dà atto che il bilancio consuntivo 2017 che l'Ufficio d'Ambito approva è stato preventivamente

concordato con il Macrosettore Ambiente, al fine di sottoporlo, essendo un atto fondamentale, all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Esaminati i seguenti atti dell'Ufficio d'Ambito relativi al bilancio consuntivo dell'esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 che si compone dei seguenti documenti:

- Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 (istanza xbrl);
- Relazione sulla gestione;
- Relazione consuntiva di attività dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita all'anno 2017;

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2017 prot. 2278 del 17 aprile 2018;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

(gli allegati sono agli atti)

1. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell'Ufficio d'Ambito allegato a parte integrante e sostanziale alla presente - Allegato A-;

2. Di approvare il bilancio consuntivo dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese dell'esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, che si compone dei seguenti documenti: la nota integrativa al bilancio al 31/12/2017 (istanza XBRL) -Allegato B-, la Relazione sulla gestione - Allegato C-, la Relazione consuntiva di attività dell'Ufficio d'Ambito - Allegato D-, ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita all'anno 2017, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

3. Di non distribuire l'utile di esercizio pari ad Euro 89.746= e di iscriverlo a riserva utili portati a nuovo per una futura destinazione agli investimenti inseriti nel piano stralcio relativo alle "infrazioni europee";

4. di riconsiderare la destinazione delle poste negli anni passati accantonati nella voce Utili portati a nuovo. Essendo queste poste originate prevalentemente da interessi su somme pubbliche o di derivazione tariffaria ricevute dall'Ufficio d'Ambito per finanziare interventi sulle reti soggiacciono ad una destinazione vincolata. Il Cda delibera di destinare tale voce pari ad euro 550.000= ad una voce di passivo patrimoniale da utilizzare quali contributi da erogare sulla base dell'avanzamento lavori certificati di opere previste nei Piani di Investimento. Ciò in relazione allo stato dell' avvio del gestore unico affidatario del SII ed all'apertura di molti cantieri per l'esecuzione dei lavori previsti nel Piano stralcio e nel Piano degli Investimenti, riconosciuti e inseriti in tariffa.

5. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 2): componenti il consuntivo dell'esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ovvero la nota integrativa al bilancio al 31/12/2017, la relazione sulla gestione, la Relazione consuntiva di attività dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita all'anno 2017, come previsto dallo Statuto art.8, comma 3 lettera a);

6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012;

7. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/04/2018 al 03/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17/04/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

---

allegati agli atti

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 21 del 17/04/2018

Prot. n. 2294 del 18 aprile 2018

Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 30/06/2018.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la propria precedente deliberazione P.V.15 del 21/03/2016 avente oggetto: "Presa d'atto e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA".

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Visto l'art. 53 comma 3 del Contratto di Servizio di seguito riportato: "Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito".

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Visto che con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare la "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr

Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Richiamata inoltre la delibera del Consiglio Provinciale n.65 del 30/11/2017 con la quale la Provincia ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo con il quale ha rimodulato le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n.24/2018 trasmessa all'Ufficio d'Ambito il documento relativo alla proroga del sopracitato contratto fino al 30 giugno 2018, agli atti;

Richiamata la deliberazione del Cda di Alfa Srl (agli atti);

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto e di condividere, per quanto di competenza, il contenuto della bozza della proroga al 30/06/2018 del contratto di affitto, allegato a parte integrante e sostanziale alla presente quale allegato -A-;
2. di dare mandato al Presidente dell'Ufficio d'Ambito a sottoscrivere il sopracitato contratto al punto 1 del presente atto;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/04/2018 al 03/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 22 del 17/04/2018

Prot. n. 2295 del 18 aprile 2018

Oggetto: Adesione dell'ufficio d'Ambito all'Unione Provinciale UPEL

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

In considerazione del fatto che la riorganizzazione aziendale in qualità di Azienda Speciale della Provincia di Varese, è materia complessa e oggetto di continui aggiornamenti normativi;

Rilevata, quindi, la necessità di approfondire le problematiche inerenti l'organizzazione, la programmazione e il controllo e l'adeguamento normativo in materia di enti locali ed organizzazione, analogamente a quanto portato avanti da Provincia di Varese, al fine di garantire una maggiore tutela dell'azienda medesima, del Cda e dei dipendenti ivi inseriti;

Ritenuto indispensabile sviluppare rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le altre realtà locali del territorio per condividere le problematiche di interesse generale;

Dato atto che risulta opportuno aderire all’UPEL – VARESE (Unione Provinciale Enti Locali – con sede in Varese via Como 40),Unione costituitasi nel 1947, senza scopo di lucro che offre ai propri iscritti:

- Assistenza tecnico – giuridica ed amministrativa;
- Consulenze gratuite con esperti qualificati su tutte le questioni e problemi interessanti gli Enti Locali;
- Convegni, seminari e corsi di formazione professionale per amministratori e dipendenti;
- Pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore di Amministrazioni Provinciali, Comuni, Consorzi provinciali ed intercomunali ed Istituzioni pubbliche di interesse locale;
- Invio circolari informative sulla più recente produzione normativa, su risoluzioni ministeriali e giurisprudenza;
- Esame e trattazione di questioni riguardanti individualmente e collegialmente il personale dei Comuni e degli Enti associati;
- Promozione del collegamento tra dimostratori per la trattazione di problemi di interesse generale, con possibilità di rappresentanza presso le superiori entità, enti organi ed uffici.

Considerato che lo scopo precipuo della stessa è curare l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione dei dipendenti e amministratori.

Rilevato che tali proposte destano l’interesse di questa Amministrazione in quanto rivolte verso coloro che operano in un settore tra i più delicati per continui e repentini cambiamenti delle normative riguardanti il settore finanziario – tributario - fiscale e quant’altro collegato al servizio in questione;

Ritenuto essere nell’interesse dell’Amministrazione stessa avere operatori più qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze dell’Ente e della collettività.

Dato atto che la quota di associazione è stabilita per fasce demografiche, secondo le modalità come da tabella qui di seguito riportata:

QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE	
a) Comuni fino a 1000 abitanti	**Quota fissa di € 100,00**
b) Comuni da 1001 a 25.000 abitanti (quota per abitante più contributo fisso per ogni comune) (entro un massimo di €. 4.000,00)	**€ 0,19 per abitanti +** **€ 150,00 per Comune**
c) Comuni oltre i 25.000 abitanti	**Quota fissa di € 4.650,00**
d) Unioni con totalità di funzioni amministrative (L. 122/2010) somma degli abitanti di ogni comune	**€. 0,19 per abitante + €.150,00**
e) Altri enti (Consorzi, Comunità Montane, altri soggetti istituzionali, Unioni con una o più funzioni amministrative)	**Quota fissa €. 800,00**

VISTI gli articoli 270 sgg. Parte III del D.lg. 18/8/2000 n. 267 “Associazioni degli enti locali”, con cui, disciplinando le modalità di determinazione e di riscossione dei contributi associativi e dettando altre norme a garanzia del funzionamento delle Associazioni degli enti, se ne riconosce implicitamente la validità e l’interesse generale;

Ritenuto, quindi, opportuno per l'Ufficio d'Ambito di Varese aderire all'Upel;

Visto la sopra riportata tabella relativa al contributo fisso annuo una tantum per la medesima adesione per l'Ufficio d'Ambito pari a euro 800,00=;

Vista la nota pervenuta da Upel in data 17 aprile 2018, assunta al protocollo n. 2292 del 17/04/2018, con la quale è stata determinata la quota associativa annuale per l'ATO di Varese pari ad euro 800,00= tale quota viene calcolata da Upel sulla base della classificazione dell'Ente in questione;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019, approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 41 del 25/09/2017, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aderire all'UPEL (Unione Provinciale Enti Locali di Varese) con sede in Varese – Via Como n. 40 – P.IVA 03452510120, CF. 80009680127 - approvandone il relativo Statuto, ivi allegato -A- quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dall'anno 2018 mediante versamento della quota annuale una tantum fissa pari ad euro 800,00=;
2. Di provvedere con un successivo atto dirigenziale all'impegno e liquidazione della spesa per complessive € 800,00=;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/04/2018 al 03/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

ALLEGATO - A-

Statuto dell'unione Provinciale Enti Locali (U.P.E.L.)

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita in provincia di Varese un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI con sede a Varese, Via Como n. 40.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione si propone, quale fine istituzionale, l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, la promozione di iniziative culturali, di incontri e convegni su materie specifiche anche attraverso corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore di Amministrazioni Provinciali, Comuni, Consorzi provinciali ed intercomunali ed Istituzioni pubbliche di interesse locale.

Upel assume il ruolo di Centrale di Committenza per gli Enti Associati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. I comuni possono avvalersi di Upel quale Centrale di Committenza. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3 – SOCI

Possono aderire all'Associazione Enti pubblici di interesse locale.

ART. 4 – ADESIONE E RECESSO

Ogni richiesta di adesione all'Associazione dovrà essere presentata all'organo esecutivo, il quale ne delibera l'accoglimento impegnando il richiedente al momento dell'iscrizione alla accettazione dello Statuto e dei programmi vigenti.

La richiesta di recesso dovrà pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da titoli per un valore nominale complessivo di Euro 51.884,44 (cinquantunomila ottocentoottantaquattro virgola quarantaquattro).

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente e, con funzioni esclusivamente vicarie, il Vice-Presidente;

- il Revisore Contabile.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie a straordinarie. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, si riunisce ordinariamente una volta l'anno, ed è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendogli delega scritta. Lo stesso soggetto non può rappresentare in assemblea più di dieci soci. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, nonché su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Tutte le relative delibere assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

In seno all'Assemblea ogni Comune associato è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato permanente. Gli altri Enti sono rappresentati dal proprio Presidente o da un delegato permanente.

Sono ammessi al voto gli enti associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Spetta all'Assemblea:

- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e le eventuali surroghe;

- l'elezione del Revisore dei conti;

- l'approvazione del bilancio consuntivo e degli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.

Le modalità di nomina e di surroga sono stabilite dal regolamento di attuazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta della metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

- la determinazione delle quote associative e delle tariffe dei servizi;

- la programmazione dell'attività annuale;

- la nomina del coordinatore con funzioni di direzione, dei consulenti esterni e del personale d'ordine, determinandone il relativo trattamento economico;

- la partecipazione alle strutture di consulenza in settori specifici di cui al precedente art.2.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio segreto.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;

- l’esecuzione delle relative deliberazioni;

- l’adozione dei provvedimenti urgenti con l’obbligo di riferirne al Consiglio;

- la firma di tutti gli atti dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 10 - REVISORE CONTABILE

Il Revisore contabile deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori. Viene eletto dall’assemblea. La carica è di durata triennale e può essere riconfermata per un altro triennio.

ART. 11 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota associativa che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, nei termini da esso indicati.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea delibera, come previsto all’art.7, sulla destinazione del patrimonio residuale che dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegue le medesime finalità.

ART. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea, come previsto all’art.6, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta e proposta della maggioranza degli associati.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

ART.15 – NORMA TRANSITORIA

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea del 30 ottobre 2009, per effetto della modifica introdotta all'art.8, resteranno in carica fino al 2014.

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 23 del 17/04/2018

Prot. n. 2528 del 07 maggio 2018

Oggetto: linee di indirizzo per l'attivazione ricerca offerte per gli adempimenti previsti dalla normativa

europea della privacy. Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione tra le varie ed eventuali, dell'argomento all'ordine del giorno il Cda all'unanimità ha deciso di deliberare il seguente provvedimento.

Richiamati:

- D.Lgs. 196del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali - Legge delega n.127/2001";
- Regolamento Europeo in materi adi protezione dei dati personali (2016/679) - applicabile in Italia dal 25 maggio 2018;
- Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che esplicherà i propri effetti a partire dal 25 maggio 2018, offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability). I responsabili della protezione dei dati (RPD) saranno al centro di questo nuovo quadro giuridico in molti ambiti, e saranno chiamati a facilitare l'osservanza delle disposizioni del RGPD.
- In base al RGPD, alcuni titolari e responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un RPD in via obbligatoria. Ciò vale per tutte le autorità pubbliche e tutti i soggetti pubblici, indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, effettuino un monitoraggio

regolare e su larga scala delle persone fisiche ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati personali (dati sensibili).

Premesso che:

- ✓ la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati è stata pubblicata sulla GU L 281, 23.11.95.
- ✓ il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016)..
- ✓ Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che esplicherà i propri effetti a partire dal 25 maggio 2018, offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability). I responsabili della protezione dei dati (RPD) saranno chiamati a facilitare l'osservanza delle disposizioni del RGPD.
- ✓ l'Ufficio d'Ambito, ente pubblico economico, titolare e responsabile del trattamento è tenuto a nominare un RPD in via obbligatoria. Ciò vale indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, ovvero trattino categorie particolari di dati personali (dati sensibili). I RPD fungono da interfaccia fra i soggetti coinvolti: autorità di controllo, interessati, divisioni operative all'interno di un'azienda o di un ente.
- ✓ Gli RPD non rispondono personalmente in caso di inosservanza del RGPD. Quest'ultimo chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del regolamento stesso (articolo 24, primo paragrafo). L'onere di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare o sul responsabile.
- ✓ l'articolo 37, primo paragrafo, del RGPD, prevede la nomina di un RPD come obbligatoria in tre casi specifici:

  a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
  b) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
  c) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;.

- ✓ In base all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del RGPD, occorre che il trattamento di dati personali avvenga su larga scala per far scattare l'obbligo di nomina di un RPD.
- ✓ In realtà è impossibile precisare la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero di interessati in modo da coprire tutte le eventualità; d'altra parte, ciò non significa che sia impossibile, col tempo, individuare alcuni standard utili a specificare in termini più specifici e/o quantitativi cosa debba intendersi per "larga scala" con riguardo ad alcune tipologie di trattamento maggiormente comuni.
  - il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
  - il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
  - la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
  - la portata geografica dell'attività di trattamento.

Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali e a reati

- ✓ Le disposizioni dell'art. 37, paragrafo 1, lettera c), riguardano il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 e di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

- ✓ Ai sensi dell'art. 4 del RGPD, l'accessibilità del RPD deve essere effettivamente tale. Per garantire tale accessibilità, il WP29 raccomanda che il RPD sia localizzato nel territorio dell'Unione europea**,**

- ✓ In base all'articolo 37, paragrafo 5, il RPD "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39". Si prevede che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Il livello di conoscenza specialistica richiesto non trova una definizione tassativa; piuttosto, deve essere proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto. Occorre anche distinguere in base all'esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell'Unione europea. Ne consegue la necessità di una particolare attenzione nella scelta del RPD, in cui si tenga adeguatamente conto delle problematiche in materia di protezione dei dati con cui il singolo titolare deve confrontarsi.

- ✓ Per favorire una corretta e trasparente organizzazione interna e prevenire conflitti di interesse anche con l'Ente Provincia di Varese, la quale gestisce il database e fornisce il supporto informatico all'Azienda, occorre pertanto procedere con una chiara ripartizione dei compiti. Sarà utile, in via generale, inserire specifiche disposizioni, in merito, in apposita convenzione.

- ✓ Ai sensi dell'articolo 38 del RGPD, il titolare e il responsabile assicurano che il RPD sia "tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". E' essenziale che il RPD, o il suo team di collaboratori, sia coinvolto quanto prima possibile in ogni questione attinente la protezione dei dati. Per quanto concerne le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il regolamento prevede espressamente che il RPD vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l'obbligo di consultarlo.

- ✓ *Compiti del RPD:*

  Sorvegliare l'osservanza del RGPD (art. 39, paragrafo 1, lettera b)Fanno parte di questi compiti di controllo svolti dal RPD, in particolare,

  - la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
  - l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità,
  - l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabil;.

  il ruolo del RPD nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati:

  In base all'art. 35, paragrafo 1, spetta al titolare del trattamento, e non al RPD, condurre, ove necessario, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA, nell'acronimo inglese). Tuttavia, il RPD svolge un ruolo fondamentale e di grande utilità assistendo il titolare nello svolgimento di tale DPIA. In ossequio al principio di "protezione dei dati fin dalla fase di progettazione" (o data protection by design), l'art. 35, secondo paragrafo, prevede in modo specifico che il titolare "si consulta" con il RPD quando svolge una DPIA. A sua volta, l'art. 39, primo paragrafo, lettera c) affida al RPD il compito di "fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35".

  In base all'art. 39, secondo paragrafo, il RPD deve "considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell 'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo".

Il ruolo del RPD nella tenuta del registro delle attività di trattamento:

L'art. 30, primo e secondo paragrafo, prevede che sia il titolare o il responsabile del trattamento, e non il RPD, a "ten[ere] un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità" ovvero "un registro di tutte le categorie di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento".

L'art. 39, primo paragrafo, contiene un elenco non esaustivo dei compiti affidati al RPD. Pertanto, niente vieta al titolare o al responsabile del trattamento di affidare al RPD il compito di tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile stesso. Tale registro va considerato uno degli strumenti che consentono al RPD di adempiere agli obblighi di sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi del titolare o del responsabile.

In ogni caso, il registro la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 30 deve essere considerato anche uno strumento che consente al titolare e all'autorità di controllo, su richiesta, di disporre di un quadro complessivo dei trattamenti di dati personali svolti dallo specifico soggetto. In quanto tale, esso costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell'osservanza delle norme e, pertanto, un'efficace misura di responsabilizzazione.

Considerato che la designazione di un RPD è obbligatoria

- se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il

monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;

- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di

categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Con "attività principali" si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsabile del trattamento, comprese tutte quelle attività per le quali il trattamento dei dati è inscindibilmente connesso all'attività del titolare o del responsabile. D'altra parte, tutti gli organismi (pubblici e privati) svolgono determinate attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale ovvero dispongono di strutture standard di supporto informatico. Si tratta di esempi di funzioni di supporto necessarie ai fini dell'attività principale o dell'oggetto principale del singolo organismo, ma pur essendo necessarie o perfino essenziali sono considerate solitamente di natura accessoria e non vengono annoverate fra le attività principali

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di procedere, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy, alla ricerca:
   - ✓ di una figura responsabile DPO (data protection officer),
   - ✓ della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati periodica,

- ✓ dell' eventuale tenuta di un registro della attività di trattamento,
- ✓ della tenuta di un registro di violazione dei dati personali,
- ✓ dell'adozione dei principi di Privacy By Design e Privacy By Default;

2. di affidare delega al Direttore, in qualità di Rup, di predisporre gli atti necessari per individuare un professionista affinché possa assumere formale incarico per procedere a quanto previsto al precedente punto 1), con la finalità di predisporre un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla procedura di gara per l'affidamento del'incarico di cui al precedente punto 1), con le necessarie pubblicazioni sul sito di questo Ufficio e sulla Piattaforma Regionale Sintel ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera a) Coloro che saranno interessati dovranno inviare una dichiarazione di interesse;

3. di provvedere con successivo apposito atto ad impegnare la spesa relativa, qui autorizzata, non superiore a € 3.000,00= oltre oneri ed Iva se dovuti;

4. di attivare un'apposita convenzione con Provincia di Varese la quale gestisce il database e fornisce il supporto informatico all'Azienda, al fine di procedere con una chiara ripartizione dei compiti

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012;

6. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/05/2018 al 30/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 24 del 17/04/2018

Prot. n. 2656 del 14 maggio 2018

Oggetto: richiesta parere legale relativo ai temi della compensazione debiti ex Cipe ed operazioni

straordinarie con il Gestore Unico che prevedono eventuali accordi relativi ai debiti ex Cipe, ai sensi art.17

comma 1 lett d) del D,Lgs 50/2016

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione tra le varie ed eventuali, dell'argomento all'ordine del giorno il Cda all'unanimità ha deciso di deliberare il seguente provvedimento.

Richiamate le seguenti norme:

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) ed in particolare gli articoli 141, comma 4, e 144, comma 17, relativi a un programma stralcio di interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA:

- P.V. 37 del 4 dicembre 2009 del Consorzio ATO avente ad oggetto: "Ricognizione della situazione sugli "accantonamenti Cipe ex lege 388/2000". Valutazioni in merito"
- P.V. 13 del 26/09/2011, avente ad oggetto: "applicazione della direttiva 91/27/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane- infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine", con cui si deliberava di procedere alla verifica e al richiamo dei fondi accantonati presso i bilanci comunali ai sensi della legge 388/2000;
- P.V. 5 del 22/02/2012 avente oggetto: "illustrazione relativa alla ricognizione degli "accantonamenti CIPE ex l. 388/2000". Valutazioni in merito al richiamo".

Visto che:

- in attuazione della normativa poc'anzi richiamata, con delibera n. 23/2001 il CIPE ha fornito degli indirizzi sull'utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio, precisando tra l'altro che le risorse individuate per l'attuazione di questi programmi sono poste a disposizione dell'Autorità d'ambito/Provincia;

- con la delibera CIPE 93/2001 è stata approvata la possibilità di applicare un aumento delle tariffe fognatura per il quinquennio 2001-2005 fino al 20%, finalizzato a finanziare i suddetti Piani Stralcio;

- gli aumenti delle tariffe vengono riscossi dai gestori (o dai Comuni in caso di gestioni in economia) e devono essere messi a disposizione degli enti attuatori dei Piani Stralcio;

- le somme in questione sono state quindi applicate dai Comuni in bollettazione, nei confronti dell'utenza, a titolo di maggiorazione solo su fognatura e depurazione, e i Comuni sono tenuti a trattenere ed accantonare, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, le relative somme via via riscosse nei diversi anni, per poi riversarle all'ATO.

Considerato che la delibera CIPE n. 52 del 2001 prevedeva per il parziale finanziamento dei programmi stralcio del Piano d'Ambito di cui all'art. 141 della legge 388/2000, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione fino alla misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%). La Provincia di Varese allora approvò con proprie deliberazioni i seguenti aumenti:

- P.V. 492 del 27/11/2001 un aumento tariffario del 5% per l'anno 2002;
- P.V. 333 del 24/09/2003 un incremento tariffario del 10% per l'anno 2003;
- P.V. 236 del 15/06/2004 un incremento tariffario del 15% a decorrere dall'anno 2004 e sino al 2012.

Richiamati i provvedimenti in materia di piano d'ambito e di infrazioni europee, al cui finanziamento sono destinati gli importi riscossi dall'Ufficio d'Ambito di Varese a titolo di accantonamenti CIPE:

- deliberazione P.V. 20 del 18/04/2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese, con cui è stato approvato il Piano d'Ambito, comprensivo del Piano Stralcio, contenente gli interventi prioritari da realizzare con gli accantonamenti CIPE;
- deliberazione del CdA P.V.14 del 12/05/2014 avente ad oggetto: infrazioni europee aggiornate;
- Considerato che gli accantonamenti indicati in oggetto sono vincolati e finalizzati per le infrastrutture idriche contenute nei "Piani stralcio" che prevedevano interventi indispensabili per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, ossia una pianificazione funzionale per l'adeguamento dell'ambito territoriale alle direttive Europee 91/271 e 91/676 CEE;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- P.V. 2 del 22/01/2016 avente oggetto:"servizio idrico integrato dell'Ato di Varese - atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016/2017";
- P.V. 7 del 18/01/2017 avente oggetto:"servizio idrico integrato: atto di indirizzo e principali obiettivi per il 2017";

Richiamate le lettere ultimative del novembre 2017, agli atti, con le quali questo Ufficio richiedeva agli spettabili Comune e Società inadempienti di dimostrare il proprio impegno a rateizzare l'importo dovuto con scadenza massima prevista entro il dicembre 2018, il proprio impegno scritto attraverso l'approvazione dell'accordo agli atti, che doveva pervenire con un atto del Consiglio Comunale entro il 30 novembre 2017, previa approvazione della Giunta Comunale e, nel caso di Società, un atto del rispettivo Consiglio di Amministrazione. Si è ritenuto di attuare tale modalità di azioni, prima di dare corso ad eventuali azioni giudiziali e nella più ampia ottica di collaborazione.

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 65 del 30/11/2017 avente oggetto:"servizio idrico integrato: atto di indirizzo e rimodulazione tempistiche", ove viene dato atto che l'Ufficio d'Ambito sta procedendo al recupero degli accantonamenti ex CIPE attraverso accordi di rateizzazione con i Comuni debitori, come stabilito con nota prot. n. 5231 del 15 novembre 2017, con rientro nei termini previsti a fine 2018;

Richiamate le attività in corso di questo Ufficio:

1) l'approvazione dei "valori di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del

29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata inoltre la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Richiamato

l'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità

per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Alcune Società del territorio hanno avanzato la richiesta di formule compensatorie sui Cipe in sede di cessione del ramo idrico verso il Gestore Unico Alfa Srl, e il Cda ritiene indispensabile richiedere un parere legale in merito ai fini di evitare ulteriori procedimenti giudiziari;

Visto il seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1) Di richiedere un parere legale dando incarico all'Avv.Travi/Albè dello Studio legale Travi di Busto Arsizio ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera d) del D.Lgs.50/2016 ai fini di evitare ulteriori procedimenti giudiziari;
2) di demandare agli Uffici la preparazione della documentazione e del relativo impegno di spesa;
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/05/2018 al 08/06/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 17 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 25 del 12/06/2018

Prot. n. 3370 del 18 giugno 2018

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.

Viste le deliberazioni delle sedute del 26 marzo allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V.13 del 26/03/2018 Oggetto: Incarico per "responsabile amianto" ai sensi del D.M. 06/09/1994 e campagna analitica presso la sede operativa in via Daverio, 10.

P.V.14 del 26/03/2018 Oggetto: Approvazione del valore di subentro della Azienda Saronno Servizi srl

P.V.15 del 26/03/2018 Oggetto: Rinnovo ai sensi dello Statuto dell'Uda del Collegio dei Revisori

P.V.16 del 26/03/2018 Oggetto: Incarico responsabile Sicurezza RSPP

P.V.17 del 26/03/2018 Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: estensione del servizio di sorveglianza archeologica.

P.V.18 del 26/03/2018 Oggetto: Oggetto: rinvio trattazione del seguente oggetto: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti gli interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006.

P.V.19 del 26/03/2018 Oggetto: Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Agesp Spa di Busto Arsizio.

P.V.19 bis del 26/03/2018 Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Approvazione delle procedure e della modulistica per l’attuazione del “Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini”. Approvazione accordo.

(Allegati a parte integrante)

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/06/2018 al 04/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

DELIBERE ALLEGATE

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 13 del 26/03/2018

Prot. n. 2247 del 17 aprile 2018

Oggetto: Incarico per "responsabile amianto" ai sensi del D.M. 06/09/1994 e campagna analitica presso la sede operativa in via Daverio, 10.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2006 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'Art. 18. "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";
- la legge 257 del 12 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il D.M. 06/04/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 2, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito è ubicato in un edificio di proprietà di Provincia di Varese contenente amianto;

RILEVATO che il punto 4 del DM 06/04/1994 prevede che "Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio."

PRESO ATTO pertanto che è in capo al proprietario o responsabile dell'attività che vi si svolge la verifica e il monitoraggio della salubrità degli ambienti di lavoro contenenti amianto e la conseguente nomina di "una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto", più comunemente conosciuto come "Responsabile del Rischio Amianto" (RRA);

DATO ATTO che provincia non ha tuttora identificato e segnalato a quest'azienda un responsabile amianto;

CONSIDERATO che Provincia di Varese ha trasmesso le analisi effettuate negli anni 2016 e 2017 e il piano di monitoraggio annuale per l'anno 2018, ma non ha effettuato le analisi nel piano di soggiorno del personale alle dipendenze dell'Ufficio d'Ambito, lasciando la responsabilità delle indagini in capo al medesimo;

RITENUTO di
- valutare la presenza di MCA (manufatti contenenti amianto) nelle strutture degli uffici dell'Ufficio d'Ambito, come pure nei pavimenti e negli altri elementi a potenziale contenuto di elementi tossico-nocivi, a matrice amiantifera;
- campionare, preso atto che l'amianto è stato rinvenuto nei piani sottostanti, nelle pareti esterne prefabbricate, nelle pareti interne, nel rivestimento gessoso di tubazioni box e centrale termica e nei pavimenti in linoleum;
- effettuare una valutazione del rischio con analisi dell'aria;
- prelevare campioni d'aria in SEM (miscroscopia elettronica a scansione) molto più precisa ed in contraddittorio alla MOCF (Analisi aria in microscopia ottica a contrasto di fase) per verificare la salubrità dell'aria nei locali, le cui verifiche risalgono al 1999 (nel frattempo, modifiche alle strutture, degrado intrinseco dei pavimenti per strofinìo o altri mutamenti possono essere intervenuti e sono da verificare);
- nominare il responsabile rischio amianto;

RILEVATO che le analisi trasmesse da Provincia di Varese sono state effettuate con tecnologia MOCF, che offre risultati di minore sensibilità rispetto ad altre tecnologie d'analisi, quali ad esempio la tecnologia SEM;

CONSIDERATO pertanto opportuno effettuare analisi di maggior sensibilità rispetto a quelle effettuate da Provincia di Varese, utilizzando la tecnologia SEM, così come evidenziato da un confronto con Arpa Piemonte, Polo amianto di Casale Monferrato e Arpa Lombardia;

CONSIDERATO inoltre il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/2003, approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 e gli obblighi da esso derivanti così come di seguito riportati:
Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'approvazione del PRAL.
Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto.
L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n° 257/1992 - "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
L'art. 10 di tale Legge prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.
L'art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l'obbligo di comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio.
La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;
Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero:
1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;
3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.
Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto
presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.
CENSIMENTO DELL'AMIANTO
In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell'Allegato 4 del PRAL.
Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali,l'autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.
A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l'apposito modulo di cui all'Allegato 4 che dovrà essere restituito debitamente compilato all'ASL.
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.
Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l'amministratore o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
PROGRAMMA
Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.
A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 4 del PRAL.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato, (Ingegnere, rchitetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l'amianto), permette di calcolare l'Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
METODI DI BONIFICA:
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
- la sovracopertura
-l'incapsulamento
- la rimozione
La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti.
Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

RILEVATO che quest'ufficio ha già provveduto in data 21/03/2018 prot.1768 a richiedere:
- la trasmissione dei documenti relativamente agli adempimenti del D.M.6/9/94,
- la copia del modulo NA/1 (sotto riportato) in base al PRAL,
- la valutazione dello stato di conservazione del cemento amianto in base al protocollo regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n.13237 del 18/11/2008,
- i programmi di bonifica pianificati per l'edificio in base alle risultanze dei modelli NA1 e indice di degrado di cui al punto precedente;

Allegato n. 4
(punto 2.2 del PRAL)
Censimento amianto, registri e sistema informativo
Modulo NA/1 – NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI
Al dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di _____
Il/la sottoscritto Cognome _____
Nome_____
nato a _____ prov. _____ il ____/____/____
residente in Via/Piazza _____ n. ___ Frazione/Località
_____
CAP _____ Comune _____ Provincia
_____
Codice Fiscale _____
Telefono _____ Fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____
in qualità di: proprietario amministratore condominio rappresentante legale
dichiara
1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto
Via/Piazza _____ n. ___ Frazione/Località
_____
CAP _____ Comune _____ Provincia
_____
In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:
_____
___
2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o luogo con amianto
☐ Abitazione Uffici
☐ Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)
_____
☐ Fabbrica/Azienda
☐ Altro (specificare)
_____

(*) Scuole di ogni origine e grado – Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) – Uffici della
pubblica amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio – Centri commerciali – Istituti
penitenziari – Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)
3. Luoghi dove è presente l'amianto:
☐ Fabbricato
☐ Impianto
☐ Deposito in area coperta
☐ Deposito su terreno
☐ Amianto naturale

4. L'amianto è:
☐ Confinato ☐ non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. Il sito con presenza di amianto è ☐ Accessibile (**) ☐ non accessibile
(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. Indicazioni su manufatti contenenti amianto

Parametro	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
	Amiante in matrice compatta			
	Amianto in matrice friabile			
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o mc)				
Superficie esposta alle intemperie (mq)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale in amianto (**)				

RITENUTO pertanto di esperire una ricerca di mercato contattando aziende certificate per l'esecuzione di analisi amianto tra quelle presenti nell'elenco disponibile sul sito di Arpa Lombardia;

RICEVUTI i preventivi per i servizi di campagna analitica e responsabile amianto delle società:
- Silea s.r.l., prot.1436 del 08/03/2018;
- Minus Energy di Ing. Maurizio Villa, prot. 1563 del 13/03/2018;
- Vedani s.r.l., prot. 1708 del 20/03/2018;
- Tecnologie d'Impresa, prot. 1709 del 20/03/2018;

PRESO ATTO CHE le offerte pervenute risultano così strutturate (IVA esclusa):

Ditta		Descrizione intervento	n	Costo unitario	Totale	Totali parziali	Totale Preventivo
Vedani S.r.l.	Analisi (aria+ massa)	Intervento tecnico	1	250,00	250,00	922,00	1.622,00
		Determinazione fibre aerodisperse tecnologia SEM/EDAX	3	155,00	465,00		
		Analisi amianto nei campioni di massa in spettrofotometria FT-IR	3	69,00	207,00		
	Responsabile amianto	Responsabile controllo e manutenzione amianto (canone annuo)	1	700,00	700,00	700,00	
Silea S.r.l.	Analisi aria	Intervento tecnico analisi campioni aria	4 (ore)	70,00	280,00	1.145,00	3.385,00
		Taratura e linee di campionamento alto flusso compresi materiali d'uso e consumo	2	25,00	50,00		

		Analisi fibre amianto aerodisperse SEM/EDS	2	200,00	400,00		
		Redazione report	1	400,00	400,00		
		Oneri per la sicurezza	0 (ore)	0,00	0,00		
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Analisi campioni massa	Intervento tecnico analisi campioni massa	4 (ore)	70,00	280,00	1.025,00	
		Analisi in campioni di massa MOLP/DC + FT/IR	3	110,00	330,00		
		Redazione report	1	400,00	400,00		
		Oneri per la sicurezza	0 (ore)	0,00	0,00		
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Responsabile amianto	Incarico annuale responsabile amianto	1	1.200,00	1.200,00	1.215,00	
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Extra	Azione gestione manutenzioni	€/ora	90,00			
		Altri interventi al di fuori di quanto offerto	€/ora	90,00			
Minus Energy - Ing. Maurizio Villa	Censimento amianto	Ricognizione e visita per la verifica di presenza amianto	1	200,00	200,00	1.090,00	5.670,00
		Campionamento e analisi campioni massivi SOM/MOCF (esclusi materiali di consumo)	3	180,00	540,00		
		Relazione tecnica censimento amianto e invio modulo NA/a all'ASL	1	350,00	350,00		
	Responsabile amianto	Incarico annuale responsabile amianto	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Analisi fibre in aerodispersione	Campionamento massivo	1	180,00	180,00	3.380,00	
		Analisi aria SEM	8	400,00	3.200,00		
	Extra	Apposizione cartellonistica	cad	15,00			
		Informativa occupanti	cad	5,00			
Tecnologie d'Impresa	Analisi amianto	Sopralluogo preliminare ed eventuale prelievo campioni	1	480,00	480,00	2.010,00	2.010,00
		Amianto qualitativa SEM	da 1 a 5 campioni (costo cad)	90,00	ipotesi 3 campioni = 270,00 €		

			da 6 a 10 campioni (costo cad)	78,00			
			oltre 11 campioni (costo cad)	63,00			
		Indagine igiene industriale amianto con analisi e relazione tecnica (max 4 campionamenti)	1	810,00	810,00		
		Costo analitico fibre inorganiche SEM	3	150,00	450,00		

RILEVATO che la società Tecnologie d'Impresa ha offerto preventivo solo per la campagna analitica e non per il servizio di responsabile amianto;

VALUTATO che l'offerta presentata da Vedani S.r.l. risulta essere la più vantaggiosa;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

5. di affidare a Vedani S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'incarico di campagna analitica e "responsabile amianto";
6. di delegare il Direttore con successivo apposito atto ad impegnare la spesa, relativa all'incarico di responsabile amianto e per l'esecuzione della campagna analitica, che sarà corrisposta a Vedani S.r.l.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 14 del 26/03/2018

Prot. n. 2248 del 17 aprile 2018

Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Saronno Servizi srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014.

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

Visto che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento della "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr;

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’ elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

4) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

5) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

6) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006;

- la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

Richiamato

l’articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la

valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

  •

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

d) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

e) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

f) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamata la seguente principale corrispondenza (agli atti):
Saronno Servizi prot 1667 del 06/04/2016 inerente la proposta di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore in riscontro alla nota Ato del 27 gennaio 2016.
- nota Saronno Servizi (protocollato presso Ato 2050 del 21/04/2016) relativa alla documentazione inerente le convenzioni in essere per l'acquedotto, la proposta di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale;
- nota - nota Ato prot.763 del 06/02/2018 inerente il procedimento da seguire per la determinazione del "valore di subentro";
- nota Saronno Servizi prot 934 del 12/03/2018 con la presentazione della lettera di attestazione, sostitutiva della precedente del 06/04/2016 sopra citata, relativa alla nuova proposta di "valore di subentro" in conformità alle norme emanate da Arera; ove viene presentata la proposta pari a €732.735,33=;
- Richiamata la relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1843 del 26 marzo 2018, prot. 1843 del 26 marzo 2018 agli atti, che si trascrive qui di seguito nelle sue parti principali:

"L'attività di verifica dei Valori di Subentro relativi alla società Saronno Servizi S.p.a. è iniziata dall'analisi della prima valorizzazione ricevuta dall'Ufficio d'Ambito di Varese (in seguito anche ATO) datata 6 Aprile 2016 con oggetto: "Proposta di aggiornamento del valore di subentro e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore d'ambito .." In merito alle fonti su cui si sono basati i valori del calcolo del valore di subentro sono stati presi a riferimento i dati forniti dalla società SARONNO SERVIZI S.p.a. ed una stratificazione per categorie AEEGSII a supporto del valore proposto.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

L'attività di riscontro del valore di subentro ha riguardato:

La verifica della coerenza tra i dati contabili ed il libro cespiti;

La verifica del prospetto di stratificazione secondo le categorie previste da AEEGSI e le categorie utilizzate nel libro cespiti di SARONNO SERVIZI s.p.a.;

La verifica delle modalità di contabilizzazione adottate nel tempo dalla società e la loro coerenza con i criteri previsti da AEEGSI,

L'appartenenza al settore idrico dei beni inclusi nel valore di subentro,

La verifica a campione di quanto contabilizzato con documenti contabili quali fatture o schemi di valorizzazione delle commesse per lavori in economia. in particolare è stato richiesto e verificato a campione che:

la valorizzazione dei beni sia al costo storico di prima realizzazione dei cespiti, *//'*non siano incluse nei valori dei beni rivalutazioni volontarie o di legge, avviamenti in quanto non riconosciuti nel metodo tariffario

la valorizzazione dei beni sia al netto da contribuiti, partecipazione al costo da enti pubblici o privati (ad es. contributi Regionali, Provinciali, Comunali, proventi da lottizzazioni, coperture lavori o perdite da parte degli enti conferenti concessione, allacci pagati da privati, ecc.), - i valori dei fondi di ammortamento dei cespiti sono stati determinati, dall'esercizio 2012, secondo i criteri definiti dall'AEEGSI indipendentemente dalla contabilizzazione degli stessi in bilancio;

Il prospetto di riclassificazione è stato aggiornato con i dati al 31/12/2016 verificando che:

sono stati esclusi tutti i contributi ricevuti da Utenti e Comuni per interventi sulla rete e per allacci; non sono stati considerati i costi per interventi sulla rete (ad es. manutenzioni straordinarie) che la società ha considerato d'esercizio e non risultanti nel bilancio della società, la società ha confermato di non aver effettuato rivalutazioni o ricevuto contributi a coperture perdite da parte dei Cornimi concessionari (si rileva che nell'anno 2009 le gestioni relative all'acquedotto di Origgio e Uboldo hanno fatto registrare una perdita rispettivamente di euro 31.307 e di euro 105.610 per le quali, a seguito di convenzioni stipulate dalla società con i Comuni, è prevista la copertura dei maggiori costi di esercizio dai Comuni stessi. La perdita di Origgio è stata contabilizzata ma non ancora pagata dal Comune, mentre la perdita di Uboldo è stata contabilizzata e già pagata dal Comune).

Codice	Categoria di cespiti	utile	uota %
17	amenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.		0,00%
1	eni		0,00%
2	bricati non industriali		2,50%
3	bricati industriali		2,50%
4	ruzioni leggere		2,50%
5	dutture e opere idrauliche fisse		2,50%
6	atoi		2,00%
7	anti di trattamento		8,33%
8	anti di sollevamento e pompaggio		12,50%
9	pi di misura meccanici		6,67%
10	pi di misura elettronici		6,67%
11	impianti		5,00%
12	ratori		10,00%
13	controllo e teletrasmissione		12,50%
14	veicoli		20,00%
15	i, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione		20,00%
16	immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)		14,29%

sono stati considerati gli ammortamenti sino al 31/12/2011 fatte dalla società e per il periodo successivo sulla base delle regole AEEGSI,"

Ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate i valori di subentro del ramo SARONNO SERVIZI S.p.a. al 31/12/2016 da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. sono stati rideterminati e condivisi con l'Amministratore delegato ed il management di SARONNO SERVIZI s.p.a..

Il Valore di subentro del ramo idrico di SARONNO SERVIZI S.p.a. è pari a euro 732.735,33=.

L'analisi del valore residuo di Saronno Servizi corrisponde pertanto alla sola analisi della determinazione del solo valore residuo dei cespiti al 31.12.2016. e può pertanto essere accolto e trasmesso all'ARERA per l'approvazione definitiva."

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell' Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare il Valore di subentro del ramo idrico di Saronno Servizi srl di Saronno da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. in euro 732.735,33=, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione istruttoria sopra citata prot. 1843 del 26 marzo 2018, agli atti;
2. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
3. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/05/2018 al 26/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e

di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione".

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Visto che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione Aeegsi 664/2015/r/idr con la deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
Considerato il percorso, condiviso con l'AEEGSI, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera AEEG 664/2015/R/Idr,

Visto che con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem Spa ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr

Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;

- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

7) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
8) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
9) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata inoltre la delibera del Consiglio Provinciale n.65 del 30/11/2017 con la quale la Provincia ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo con il quale ha rimodulato le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito approvava la relazione relativa all'aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 53 del 2 dicembre 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 53 del 23 ottobre 2015 e della Conferenza dei Sindaci n. 17 del 5 novembre 2015, venivano disposte modifiche ad alcuni termini temporali al contratto di servizio approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

La disciplina di settore relativa ai beni strumentali al servizio idrico.

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g), e
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

c) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

d) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

g) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

h) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

i) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamate le seguenti note:

- prot. 2119 del 30/06/2016, avente oggetto "bilancio sociale ambientale";
- la bozza di valorizzazione del ramo prot. Ato 4767 del 20 ottobre 2017;
- la nota del 29/11/20017 prot. ato 5556 contenete la relazione certificata del Consulente dell'Ufficio d'Ambito incaricato con Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 15/07/2016 avente Oggetto: Incarico per la verifica ed il calcolo dei "valori di subentro" predisposti dai Gestori Idrici, agli atti;
- le comunicazioni del 14/12/2017 prot. ato 5809 a firma del Presidente di Lura Ambiente di accettazione del valore di cui sopra;

Richiamata la relazione del Consulente sopra citata, contenente:

Va rilevato che la società opera in due bacini geografici che servono i Comuni inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale di Como e di Varese.

L'oggetto della presente relazione si limita ai beni idrici inerenti l'Ambito Territoriale Ottimale di Varese.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

L'attività di riscontro del valore di subentro ha riguardato:

La verifica della coerenza tra i dati contabili ed il libro cespiti; -

La verifica del prospetto di stratificazione secondo le categorie previste da AEEGS1 e le categorie utilizzate nel libro cespiti di LURA AMBIENTE s.p.a.;

La verifica delle modalità di contabilizzazione adottale nel tempo dalla società e la loro coerenza con i criteri previsti da AEEGS1,

L'appartenenza al settore idrico dell'ambito varesino dei beni inclusi nel valore di subentro. La verifica a campione di quanto contabilizzato con documenti contabili quali fatture o schemi di valorizzazione delle commesse per lavori in economia. In particolare è stato richiesto e verificato a campione che:

la valorizzazione dei beni è al costo storico di prima realizzazione dei cespiti,

non siano incluse nei valori dei beni rivalutazioni volontarie o di legge, avviamenti in quanto non riconosciuti nel metodo tariffario

la valorizzazione dei beni è al netto da contribuiti, partecipazione al costo da enti pubblici o privati (ad es. contributi Regionali, Provinciali, Comunali, proventi da lottizzazioni, coperture lavori o perdite da parte degli enti conferenti concessione, allacci pagati da privati, ecc.), i valori dei fondi di ammortamento dei cespiti sono stati determinati secondo i criteri definiti dall'AEEGSI in assenza di contabilizzazione degli stessi in bilancio;

il fondo di ammortamento dei contributi a fondo perduto è stato determinato, come previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI secondo gli stessi criteri adottati per i cespiti.

Dopo un confronto tra Società e Consulente il prospetto di riclassificazione è stato aggiornato con i dati al 31/12/2016 verificando che;

sono stati esclusi tutti i contributi ricevuti da Utenti e Comuni per interventi sulla rete e per

allacci;

non sono stati considerati i costi per interventi sulla rete (ad es. manutenzioni straordinarie) che la società ha considerato d'esercizio e non risultanti nel bilancio della società, la società ha confermato di non aver effettuato rivalutazioni o ricevuto contributi a coperture perdite da parte dei Comuni concessionari;

sono stati considerati gli ammortamenti sino al 31/12/2011 fatte dalla società e per il periodo successivo sulla base delle regole AEEGS1 secondo il seguente prospetto:

Sono stati esclusi dal valore di subentro i beni inerenti:

le immobilizzazioni ex Consorzio il cui costo è stato sostenuto da Enti Pubblici,

le attività inerenti i la gestione dei Bottini,

le attività inerenti le Casette dell'acqua, per un valore complessivo di euro 1,938.186 che potranno essere, per quanto riguarda i bottini e le case dell'acqua, oggetto di separato accordo tra le parti ma che, per i fini tariffari, non sono incluse come attività principali del servizio idrico.

Sono stati esclusi inoltre i beni inerenti l'area territoriale di Como ed i beni classificati da Lura come "non applicabile ATO".

Considerato che dopo aver raccolto le assunzioni della società, confermate per scritto dalle stesse in una lettera di attestazione della società, allegata alla presente relazione agli atti, il Consulente ha effettuato verifiche e controlli ritenuti necessari per riscontrare a campione l'adozione delle assunzioni esplicitate.

La società ha dichiarato di aver fornito tutte le informazioni, anche se non espressamente richieste, necessarie ai fini della verifica dei valori di subentro.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

6. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
7. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
8. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo Lura Ambiente Spa di Caronno Pertusella da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. sono stati rideterminati e condivisi la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico di Lura Ambiente spa. è pari a euro 8.003.067,64= ai sensi della nota del 29/11/2017 prot. ato 5556, agli atti, contenente la relazione certificata;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 15 del 26/03/2018

Prot. n. 2249 del 17 aprile 2018

Oggetto: rinnovo ai sensi dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito del Collegio dei Revisori.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;
- legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03;
- D.Lgs.267/2000 testo unico degli EE.LL.

Vista le seguenti deliberazioni:

- n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
- n.4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio provinciale di approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Varese;
- n.25 del 22 aprile 2015 di elezione del Collegio dei Revisori dell' Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ufficio d'Ambito per il triennio 2018/2021, come previsto dallo Statuto dell'Ufficio d' Ambito art.19 che testualmente cita: "il collegio dura in carica tre anni decorrenti dal provvedimento di nomina, i suoi componenti non sono revocabili salvo per inadempimento e sono rinominabili una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il soggetto che subentra resta in carica sino alla scadenza naturale originaria del Collegio.", sia dall'art. 234 del D.Lgs. 267/00;

Visto che la legge regionale 29/2014 ha modificato la legge 26/2003 stabilendo che i Revisori dei Conti non possono più svolgere la loro attività a titolo onorifico e gratuito;

Richiamata la normativa relativa all'equo compenso dei liberi professionisti legata alle novità della legge di bilancio 2018 l. 205/2017, in adempimento alla normativa europea sentenza 427 del 23 novembre 2017 Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

Fatta un'indagine comparativa dei compensi dei Revisori negli altri Uffici d'Ambito lombardi;

Il Consiglio ha stabilito come compenso per ciascuno dei due revisori la somma di Euro 2.5000,00 all'anno, per il Presidente di 3.000,00 Euro annuali, per un costo totale annuale di 8.000,00 Euro, oltre accessori di legge;

L'art. 235 del già citato D.L.vo 267/2000 prevede che l'organo di revisione duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di elezione con la possibilità di rielezione dei componenti uscenti per una sola volta.

Gli artt. 236 e 238 del D.L.vo 267/2000 disciplinano l'incompatibilità, ineleggibilità ed il limite al cumulo di incarichi dei Revisori.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. rinnovare ai sensi dell'Art. 19 - comma 2 - il Collegio dei Revisori per tre anni a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, dando atto che è composto dai seguenti componenti:

   Signora Molea Sonia - iscritta al registro dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori commercialisti con funzioni di Presidente del Collegio;
   Signora Genoni Elvia - iscritta all'albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori commercialisti;
   Signor Luisetti Lorenzo - iscritto all'albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori commercialisti;

2. Che il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è la signora Molea Sonia.
3.
4. Di stabilire come compenso annuale per i due revisori la somma di Euro 2.500,00 ciascuno e per il Presidente la somma di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
5.
6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012.
7.
8. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/04/2018 al 11/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 16 del 26/03/2018

Prot. n. 2250 del 17 aprile 2018

Oggetto: incarico al Responsabile della Sicurezza RSPP.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visto il D. Lgs 81/08 che prevede un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'accordo Stato Regioni sancito il 21/11/2011;

Vista la Convenzione con Provincia di Varese approvata con delibera dell'Ufficio d'Ambito P.V. 5 del 28/07/2011 con cui Provincia mette a disposizione dell'Ufficio d'Ambito vari servizi e personale;

Visto che il Geom Franco Nico è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Varese e ha dato la propria disponibilità nel seguire il medesimo aspetto anche per l'ente strumentale della Provincia, forte della convenzione tra Enti sopra citata;

Richiamata la nota di Provincia di Varese prot.8259/2018 trasmessa a seguito della determinazione dirigenziale provinciale n.254 del 02/02/2018

Vista la necessità di incaricare un Responsabile della Sicurezza per l'Ufficio d'Ambito, responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione;

Vista la convenzione in essere con Provincia di Varese il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno identificare tale figura nel medesimo incaricato dalla Provincia di Varese per uniformità di contenuti documentali e procedurali, anche alla luce del fatto che lo stabile in cui sono collocati gli Uffici dell'Uda è di proprietà della Provincia di Varese e dedicato in parte al proprio personale;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di affidare al Geom Franco Nico, già dipendente dell’Ente Provincia, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Varese il medesimo incarico, per n. 1 anno a partire dall'esecutività del presente provvedimento, per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese per un importo pari Euro 2.000,00.=, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per le ragioni espresse in premessa e qui totalmente confermate;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/04/2018 al 11/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 17 del 26/03/2018

Prot. n. 2251 del 17 aprile 2018

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: estensione del servizio di sorveglianza archeologica.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a

10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".

- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e smi;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamato in particolare l'art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine.";
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto.";
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.";
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.";
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate.";
- P.V. 58 del 16/11/2015 avente per oggetto: "Approvazione accordo con il Comune di Sesto Calende relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende.";
- P.V. 66 del 12/12/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende-integrazione alla convenzione approvata con delibera P.V. 58 del 16/11/2015."

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema SIRe, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già

ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRe), comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC, ….);

b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce il Servizio Idrico Integrato per il Comune di Sesto Calende;

Dato atto che la Soprintendenza Beni Archeologici Lombardia, nella Conferenza di Servizi tenutasi per l'approvazione del progetto definitivo, ha richiesto l'assistenza continuativa di personale specializzato in grado di riconoscere e documentare i livelli archeologici durante gli scavi;

Dato atto che il servizio di assistenza archeologica è stato affidato, con procedura SINTEL, alla SAMA Scavi Archeologici – Società Cooperativa, per un totale di 300 ore presunte, calcolate sul progetto definitivo, per un costo complessivo di € 11.102,27= (28,56 €/h + 532,22 € per costi della sicurezza a carico della ditta) ma che a tutt'oggi, nonostante l'archeologo prenda accordi di volta in volta con il capo cantiere per garantire la propria presenza esclusivamente durante le operazioni di scavo previste, è emerso che il monte ore iniziale è stato largamente raggiunto e che sono state stimate ulteriori 450 ore (presunte);

Considerato che il Comune di Sesto Calende ha richiesto all'Ufficio d'Ambito, con comunicazione prot. n. 5415/2018 del 27 febbraio 2018, il finanziamento per l'estensione del servizio di sorveglianza archeologica, stimata in ulteriori 450 ore, al costo di 25€/h + IVA, per un totale complessivo di € 11.250,00= + IVA;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui totalmente confermate; il finanziamento al Comune di Sesto Calende per l’estensione del servizio di sorveglianza archeologica, stimata in ulteriori 450 ore, al costo di 25€/h + IVA, per un totale complessivo €13.725,00= (€ 11.250,00= + IVA al 22%), derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee;
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/04/2018 al 11/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 18 del 26/03/2018

Prot. n. 2252 del 17 aprile 2018

Oggetto: rinvio trattazione del seguente oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti gli interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visto l'argomento all'ordine del giorno da trattare, citato in oggetto, relativo all' "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti gli interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006" si decide di rinviare la trattazione al prossimo Consiglio di Amministrazione utile.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di rinviare la trattazione del sopracitato punto "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti gli interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006" al prossimo Consiglio di Amministrazione utile.

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/05/2018 al 26/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 19 del 26/03/2018

Prot. n.2227 del 16 aprile 2018

Oggetto: Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Agesp Spa di Busto Arsizio.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014.

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

Visto che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento della "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr;

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

10) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

11) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

12) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e

ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006;

- la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

Richiamato

l’articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

e) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;

- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

f) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

j) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

k) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

l) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamata la seguente principale corrispondenza (agli atti):
- nota Agesp 7963 del 02/12/2015 relativa all'attuazione del SII in provincia di Varese;
- nota Agesp 8152 del 10/12/2015 trasmissione relazione di stima stragiudiziale del valore del ramo d'azienda "SII" di Agesp Spa settore integrato Agesp;
- nota Agesp 8152 bis del 10/12/2015 trasmissione allegati alla relazione di stima ramo d'azienda Agesp;
- delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio 115 del 17/12/2015 avente oggetto: "atto di indirizzo relativo alla cessione di ramo d'azienda settore idrico dalla società Agesp Spa alla Società Alfa Srl. immediata eseguibilità";
- nota Agesp 8332 del 17/12/2015 relativa alla cessione ramo d'azienda comparto settore integrato da Agesp Spa ad Alfa Srl;
- nota Agesp 217 del 13 gennaio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Ufficio d'Ambito 342 del 28 gennaio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Agesp 1022 del 09 febbraio 2016 relativa all'attuazione del SII;
- nota Agesp 1127 del 16 febbraio 2016 relativa alla determinazione dei coefficienti teta;
- nota Agesp 1128 del 16 febbraio 2016 relativa alla delibera Aeegsi 643/2013;
- nota Alfa del 26 febbraio 2016 relativa all'attuazione del SII e subentro nelle gestioni esistenti- delibere assunte nel rispettivo Cda;
- nota Agesp 1519 del 03 marzo 2016 relativa alla trasmissione bozza contratto di affitto del ramo di azienda ad Alfa;
- nota Agesp 1674 del 07 marzo 2016 relativa all'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire;
- nota Agesp 1916 del 14 marzo 2016 relativa all'affitto ramo d'azienda comparto SII ad Alfa;
- nota Alfa del 16 marzo 2016 relativa al "progetto di affitto dei rami di azienda del servizio idrico e fognatura delle società Agesp ed Amsc;
- nota Agesp 3957 del 06 luglio 2016 relativa al procedimento per la determinazione del "valore di subentro" del ramo di azienda settore idrico di Agesp Spa;
- nota Agesp 5484 del 21 ottobre 2016 relativa alla delibera 37 dell'Ufficio d'Ambito
- bilancio di esercizio al 31/12/2015 trasmesso da Agesp in data 07/02/2017;
- nota Agesp 1034 del 15 marzo 2017 relativa alla stratificazione dei cespiti al 31/12/2016;
- nota Ufficio d'Ambito 687 del 20/02/2017 relativa ad una richiesta di integrazione documentale aggiornata al 31/12/2016;
- nota Agesp 1687 del 28/02/2017 relativa alla chiusura del procedimento e presentazione della proposta di Valore di subentro del ramo d'azienda comparto SII ad Alfa;
- nota Ufficio d'Ambito 2796 del 16/06/2017 relativa alla richiesta di integrazione documentale aggiornata al 31/12/2016, così come la successiva nota 3851 del 09/08/2017;
- nota Agesp 3578 del 15/09/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp;
- nota Agesp 4008 del 20/10/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp- riscontro nota del 15 settembre 2017, unitamente alla successiva, di pari oggetto, nota Agesp 4178 del 31/10/2017 relativa al procedimento per la determinazione del valore di subentro Agesp- riscontro nota del 15 settembre 2017 ;
- nota Ufficio d'Ambito 4607 del 05/10/2017 relativa al riscontro nota del 15 settembre prot 3578 (Agesp);

Vista la propria precedente delibera P.V. 77 del 24/01/2018 avente oggetto: attività di assistenza per la quantificazione del "valore residuo dei cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- attività di consulenza attraverso Anea Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito;

Richiamata inoltre la proroga del contratto di affitto di ramo di azienda, repertorio 39.572, da Agesp ad Alfa fino al 31/03/2018 al fine di concludere la definizione del valore di subentro in questione.
Considerata la proposta del valore di rimborso avanzata dal Gestore Agesp con nota 1295 del 13 marzo 2018 (agli atti) ai sensi dell'art.12 dell' Allegato A "convenzione tipo delibera 656/2015 /R/Idr Arera e dell' art.31 dell'allegato al Metodo tariffario idrico 2016/2019 MTI 2 alla delibera Arera 664/2015/R/Idr ove viene presentata la proposta pari a €12.423.661=; nella medesima nota Agesp espone una tematica relativa ai contributi di allacciamento di natura privatistica, riferendo la citazione di una sentenza Tar Brescia, sez I, 13 ottobre 2017, ove si cita che nella determinazione dei valori di subentro vadano scomputati solo i contributi pubblici, dovendosi escludere eventuali contributi di altra natura.
Tale tematica è stata peraltro ripresa nella relazione prot 1282 del 13 marzo (agli atti), a firma del Dr. Peruzzi consulente per Agesp Spa, professionista esperto in materia di SII, che, nella relazione illustrativa del calcolo di valore residuo (VR) riprende tale tema dà evidenza del fatto che tale considerazione del Tar vada oggi in contrasto con le norme primarie dalle quali deriva la competenza di Arera ed ai criteri sottostanti le regole tariffarie. In tale relazione si da evidenza del completamento secondo le logiche regolatorie della proposta del valore di rimborso dando evidenza delle modalità di ricostruzione dei dati alla base del VR regolatorio e della loro validazione.
Richiamata la relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti, che si trascrive qui di seguito nelle sue parti principali:
“La determinazione del Valore Residuo segue l’art. 31 della delibera 664/2015/R/IDR prevede che il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro sia valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII
b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell’onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l’ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell’affidamento.

Il valore residuo dei cespiti di AGESP al 31.12.2016

Al comma 1 dell’art. 31 della delibera 664/2015/R/IDR, l’ARERA indica la formula di calcolo del valore residuo dei $$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^{a} \left[\left(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t} \right) \right] \right\} + LIC^a$$

dove le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFPc,t}$, LIC^a sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel dettaglio, al Titolo 3 le grandezze sono così definite:

- $IP_{c,t}$ è il “*valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell’anno t determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti comma* “ (art. 14.7) ovvero:
    - *“per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie”* (Art. 14.1)
    - *“dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il*

rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili"(Art. 14.2)

- *"per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento"* (Art. 14.3)
- "*eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 15.4."* (Art. 14.6)

- $FA_{IP,c,t}$ è il "*valore del fondo ammortamento riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t, come definito al successivo comma 14.9."* (art.14.8) ovvero:
  - *il fondo* $FA_{IP}^{a} = \sum_{c} FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^{a} + \sum_{c} \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_{t}^{a}$ *) è pari a*

- dove $AMM_{IP,c,t}$ è *la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria* AMM^{a} *definita all'Articolo 16.* In altre parole, è pari alla somma del valore del fondo ammortamento iscritto a patrimonio nell'anno 2011 e le quote annuali di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili utilizzate per le determinazioni tariffarie 2012-2016, tutto opportunamente rivalutato con lo specifico deflatore.
- $CFP_{c,t}$, è "*il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t al per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c"* (art.15.4);
- $FA_{CFPc,t}$ è "*il fondo ammortamento, calcolato al 31 dicembre dell'anno a, dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito , qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria"* (art.15.4);
- LIC^{a} è il "*saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno a, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni*" (art.15.3);
- dfl^{a}_{t} è il vettore indicato da ARERA all'art. 12.4 della delibera 664/2015/R/IDR che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno 2016.

I dati comunicati da AGESP e alla base della determinazione del valore residuo sono conformi alla disciplina dell'ARERA.

LA VERIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEL GESTORE NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE

I valori indicati nella colonna $IP_{c,t}$ sono stati riscontrati oltre che con il libro cespiti, indicato da l'ARERA al paragrafo 2.2 dell'allegato alla determinazione 7 agosto 2012, n.1/2012 come la documentazione contabile funzionale alla verifica della veridicità dei dati medesimi (cosiddetta "fonte contabile obbligatoria"), anche attraverso la verifica a campione delle commesse e delle fatture sottostanti gli incrementi risultanti a libro cespiti. La verifica si è svolta nelle giornate del 13 e 20 febbraio 2018 presso i locali della AGESP e ha avuto ad oggetto la verifica degli incrementi patrimoniali come rendicontati nelle varie categorie di ammortamento all'interno della Perizia Coda-Solbiati, quindi prima della riattribuzione degli stessi alle più adeguate categorie ARERA. La verifica a campione della documentazione sottostante alla principale fonte contabile obbligatoria (il libro cespiti) ha avuto esito positivo.

LA VERIFICA SUL CALCOLO DEL VALORE RESIDUO DEI CESPITI

Al fine di verificare che AGESP abbia correttamente elaborato i dati dichiarati per la determinazione del Valore Residuo, si è provveduto ad inserire i medesimi dati nel tool di calcolo predisposto da Anea e Utilitalia per la predisposizione del PEF regolatorio del MTI-2.

Il tool di calcolo del valore residuo elabora i dati dei cespiti ($IP_{c,t}$ e $FA_{IP,c,t}$) e dei contributi ($CFP_{c,t}$, $FA_{CFPc,t}$):

- Applicandogli i deflatori ($dfl\ ^{a}{}_{t}$) indicati dall'ARERA alla tabella di cui all'art.12.4 della delibera 664/2015/R/Idr.
- Integrando le grandezze FA_{IP} e FA_{CFP} con le quote annuali di ammortamento per il periodo 2012-2016 che risultano dall'applicazione delle vite utili regolatorie. A tal proposito, si fa presente che si considerano come riconosciute nelle tariffe 2012-2016 i valori delle quote ammortamento così determinate. La determinazione tariffaria MTI-2 predisposta dall'EGA è stata infatti definita per un gestore virtuale e non era pertanto distinguibile negli atti il valore riferibile ad AGESP, le cui immobilizzazioni tra l'altro erano definite "provvisorie" (cfr. pag. 19 dell'"*All.3 – Alfa – Relazione MTI 2 Tariffe*" della predisposizione tariffaria MTI-2).

Dall'aggregazione dei Totali delle colonne "Dati rivalutati e integrati delle quote ammortamento 2012-2016" della **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si determina l'ammontare del Valore Residuo al 31.12.2016.

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE			
		UdM	**valore**
A	Ipc,t	euro	32.516.323
B	FAIP,c,t	euro	13.883.298
C	CFPc,t	euro	9.875.228
D	FACFP,c,t	euro	3.665.865
E	LIC	euro	0
	VR a fine concessione (A-B)-(C-D)+E	euro	**12.423.661**

L'importo del Valore Residuo dei cespiti al 31.12.2016 che risulta dal tool di calcolo è pari ad euro 12.423.661 e corrisponde all'importo indicato nella PROPOSTA di AGESP.

La verifica del conteggio del Valore Residuo proposto da AGESP ha quindi avuto esito positivo.

La valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti

Come indicato nella Proposta al paragrafo 7 "*Il VR delle altre componenti previste dalla regolazione ARERA*", **non esistono per AGESP ulteriori partite di costo da riconoscere per la valorizzazione del VR aggiuntive a quelle dei soli cespiti.**

In particolare è indicato quanto segue:

1. la valorizzazione di eventuali partite pregresse relative all'applicazione del precedente metodo regolatorio (anni antecedenti al 2012) non è applicabile ad AGESP in quanto la gestione all'epoca si svolgeva secondo tariffe definite con le delibere CIPE che non prevedevano momenti di revisione e allineamento di conguagli tariffari con generazione di c.d. "partite pregresse";

2. per quanto attiene ai conguagli eventualmente generati dal sistema regolatorio ARERA, lo sviluppo attuato nel modello tariffario 2014-2015 (MTI) alla scala dell'intero ambito di Varese non ha effettuato il calcolo dei conguagli tariffari per singolo gestore che pertanto non sono mai stati approvati; va tenuto inoltre presente che proprio lo sviluppo dei calcoli sulla base di dati consolidati a scala di intero ambito renderebbe oltremodo complesso definire tali importi; una valutazione di massima basata unicamente sulla quantificazione dei ricavi del servizio di quegli anni permette però di definire che il valore di tali partite, a favore del Gestore, non sarebbe assolutamente significativo in termini di valore assoluto da ipotizzare una riapertura dei conteggi e una successiva approvazione degli importi da parte dell'ente competente;

3. è una voce che non rileva per AGESP non avendo la società forme di finanziamento strutturato per il SII che avrebbero potuto richiedere un saggio a copertura degli oneri di garanzia richiesto dai finanziatori;

4. nella predisposizione delle tariffe 2014 e 2015 non è stato prevista la valorizzazione del FoNI, pertanto non si è creato nessun onere fiscale aggiuntivo per AGESP.

In merito a tutti i punti di argomentazione sull'assenza di ulteriori voci aggiuntive al valore dei soli cespiti, l'EGA ha preso atto e confermato quanto riportato da AGESP dell'insussistenza di partite pregresse anche a favore dell'utenza.

L'analisi del valore residuo di AGESP corrisponde pertanto alla sola analisi della determinazione del solo valore residuo dei cespiti al 31.12.2016.

Il Valore Residuo dei Cespiti al 31.12.2016 pari ad euro 12.423.661 può pertanto essere accolto e trasmesso all'ARERA per l'approvazione definitiva."

Precisato che comunque qualunque sentenza del Tar deve essere poi vagliata in sede di giudizio definitivo e comunque le modifiche devono essere regolate dall'Autorità Arera.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

11. di determinare il Valore di subentro del ramo idrico di Agesp spa di Busto Arsizio da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. in euro 12.423,661, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti;
12. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
13. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
15. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 19 bis del 26/03/2018

Prot. n. 2525 del 04 maggio 2018

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Approvazione delle procedure e della modulistica per l'attuazione del "Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini". Approvazione accordo.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener

conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine.";
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto.";
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”;
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: “Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.”;
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: "Infrazioni europee aggiornate";

Preso atto dello studio preliminare presentato da Alfa al "tavolo cabina di regia tecnica regionale" del 13/12/2016 per gli interventi per il lago Ceresio;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 15/05/2017 avente Oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601)"

Considerato che Regione Lombardia, con nota del 19 aprile prot. T1.2017.0023707, ha richiesto l'invio formale della documentazione concernente la richiesta dei Contributi per gli interventi che rientrano nel "Patto per la Lombardia":

- interventi di realizzazione rete fognaria, collettamento e depurazione acque reflue negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2014/2059;
- interventi di depurazione dei laghi prealpini,

Rilevato che con nota prot. 1917 del 20 aprile 2017 l'ufficio d'Ambito ha inviato a Regione Lombardia la scheda compilata con i dettagli dell'intervento da realizzarsi;

Valutato che per il summenzionato intervento è stata prevista nella scheda di intervento inviata a Regione Lombardia la somma complessiva di Euro 2.000.000,00= (Iva esclusa), a dedurre il ribasso d'asta, con la seguente vincolante ripartizione del finanziamento:

- finanziamento Regione Lombardia/Ministero dello Sviluppo Economico/Ambiente per la somma di € 1.092.423,10=;

- cofinanziamento per la somma di Euro € 907.576,90= a carico della tariffa SII, con l'utilizzo dell'accantonamento del theta sia da parte dei Comuni cointeressati, sia da parte dei Comuni firmatari, sia da parte di Alfa srl;

Visto che è previsto per i Comuni sottoscrittori il vincolo di destinazione del Theta 2016 e 2017 per il finanziamento delle summenzionate opere;

Considerato che con nota prot. 607 del 29 gennaio 2018 è stata richiesta l'apertura di un conto corrente separato e dedicato al finanziamento degli interventi in oggetto, a seguito del vincolo espresso da Regione Lombardia, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, dal momento che deve essere rendicontato in modo separato tutto ciò che risulta inerente a quel tipo di fondo.
Il suddetto conto dedicato è stato aperto presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Varese – Agenzia n. 2 in data 5 febbraio 2018, con codice IBAN *IT68Z0569610802000002782X36*;

Considerato che, a seguito alla comunicazione prot. T1.2018.0008219 del 13/02/2018 con cui Regione Lombardia trasmetteva la Convenzione concernente la delega delle funzioni di Organismo intermedio, per l'attuazione degli interventi di depurazione dei Laghi Prealpini, la medesima convenzione è stata firmata digitalmente dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Varese, sig. Ercole Ielmini, e trasmessa a Regione Lombardia con prot. 1082 del 19 febbraio 2018. La stessa è stata riconsegnata all'Ufficio d'Ambito, firmata digitalmente dal Dott. Mario Nova in data 15 marzo 2018, registrata al protocollo col numero 1778 del 22 marzo 2018;

Considerato che, con Decreto n. 2880 del 01/03/2018 avente oggetto "Patto per la Lombardia – Area tematica Ambiente. Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei Laghi Prealpini - Approvazione della convenzione e delle linee guida per l'attuazione degli interventi", la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha decretato di approvare la modulistica necessaria all'attuazione degli interventi nonché il trasferimento a favore dei soggetti beneficiari delle risorse (FSC 2014 - 2020);

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 della "Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini previsti nel Patto Lombardia", Regione Lombardia trasmetteva con la comunicazione prot. T1.2018.0012201 del 07/03/2018 la documentazione approvata con Decreto n. 2880 del 01/03/2018 "Patto per la Lombardia – Area Tematica Ambiente. Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini", fra cui il format della convenzione da sottoscrivere tra l'Ufficio d'Ambito ed il soggetto beneficiario delle risorse FSC 2014-2020 (il gestore Alfa S.r.l.), allegato a parte integrante e sostanziale come Allegato A;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

4. di approvare la convenzione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di depurazione dei Laghi Prealpini da sottoscrivere tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di

Varese ed il gestore Alfa S.r.l. beneficiario delle risorse, allegato a parte integrante e sostanziale come Allegato -A-;

5. di dare mandato al Presidente dell'ufficio d'Ambito alla firma di competenza;
6. di inviare a Regione Lombardia la copia con le apposite firme al fine di poter conseguire gli adempimenti inseriti nel medesimo accordo;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/05/2018 al 26/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 26 del 12/06/2018

Prot. n. 3371 del 18 giugno 2018

Oggetto: insediamento nuovo componente del Cda in sostituzione del dimissionario e del Vice Presidente a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 51 del 05/06/2018 prot. n. 30632/9.8.4.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamati:

- l'art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che:

l'art. 48 comma 1 bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. prevede: "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio dì amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito".

Visto l'art.6 comma, 1, 2, 3 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: il Presidente e n. 4 Consiglieri (tra i quali un Vice Presidente). Tutti i membri sono nominati dall'organo competente della Provincia di Varese, tre dei quali su indicazione della Conferenza dei Comuni, tra i soggetti eleggibili alla carica di consigliere comunale e con provate attitudini all'esercizio di compiti di amministrazione, nei cui confronti non ricorrano cause d'inconferibilità previste dalla legge. La ricorrenza, anche sopravvenuta, di una causa d'incompatibilità determina la decadenza dalla nomina.

APPURATO che in data 06/03/2018 prot. 1456 del 08/03/2018 il Consigliere Pierobon Angelo ha manifestato l'impossibilità a proseguire il suo mandato quale rappresentante dei Comuni con popolazione tra i 3.000 ed i 15.000 abitanti invitando il CdA dell'Ufficio d'Ambito ad attivarsi affinché fosse convocata la Conferenza dei Comuni per provvedere alla sua sostituzione;

Richiamata la deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V.2 del 23/04/2018 avente oggetto: Elezione componente del CdA A.T.O. rappresentante i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 a seguito delle dimissioni del Consigliere di riferimento.

CONSIDERATO comunque che in capo alla Provincia spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, composto da 5 componenti complessivi di cui 2 indicati dalla Conferenza dei Comuni, secondo "il rispetto di una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati, eletti nei comuni appartenenti all'ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000" ai sensi dall'art. 48 comma 1 bis della l.r. 26/03 e s.m.i.;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Provinciale:

P.V.17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";
P.V.18 del 29/03/2011 prot. 30349/9.8.4 di costituzione e approvazione del regolamento della Conferenza dei Comuni;
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n.51 del 05/06/2018 (prot. Atp 3083 del 05/06/2018) di nomina del Consigliere Carmine Gorrasi in sostituzione del dimissionario Angelo Pierobon e Vicepresidente Fabrizio Caprioli.

Posto che il Consigliere, prima di accettare l'incarico, ha dichiarato che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'art.5 punto 8 dello Statuto;

Richiamato l' art.6 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

4. di prendere atto, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, del Decreto del Presidente della Provincia di Varese n.51 del 05 giugno 2018;
5. il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese è di nuovo completo e risulta composto dai seguenti consiglieri: Sig. Ercole Ielmini Presidente, Sig. Fabrizio Caprioli Vicepresidente e componenti i Sig.ri Carmine Gorrasi, Graziano Maffioli, Paolo Mazzucchelli;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/06/2018 al 04/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 27 del 12/06/2018

Prot. n. 3372 del 18 giugno 2018

Oggetto Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Amsc Spa di Gallarate.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014.

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

Visto che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento della "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr;

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

13) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

14) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

15) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex Cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006;

- la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art. 33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

Richiamati:

l'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

  subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

g) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*

- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

h) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

m) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

n) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

o) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamata la seguente principale corrispondenza (agli atti):

- nota di Amsc prot 7648/15 del 03/12/2015 che segue la comunicazione di Alfa (prot.7565/15 del 30/11/2015) con la quale la Società comunica di aver avviato operazioni peritali;
- la nota di Amsc prot.7738 /15 del 11/12/2015 che ha trasferito la ricognizione contabile effettuata dallo Studio Parisi e Associati del 10/12/2015 relativa ramo di azienda Amsc afferente il SII;
- P.V. 79 del 21/12/2015 del Consiglio Comunale di Gallarate quale atto di indirizzo relativo alla cessione del ramo d'azienda;
- la ricognizione effettuata dallo studio Parisi e Associati del 10/12/2015 del valore contabile del ramo d'azienda;
- la nota di questo Ufficio prot.340 del 27/01/2016 relativa all'attuazione del Servizio idrico e percorsi da intraprendere;
- la nota di Amsc prot. 1121 del 22/02/2016 e successiva del 09/03/2016 prot.1476/16 del 09/03/2016con l'elenco del personale a riscontro della comunicazione dell'Ufficio d'Ambito 338/ del 27/01/2016;
- le note dello Studio Notarile Graffeo & Sironi del 21 e del 29 marzo 2016 con la quale veniva trasmesso il contratto in bozza, con le modifiche in corso, di affitto del ramo di azienda Amsc Spa ad Alfa Srl;
- la nota di Amsc prot. 148/6/16 del 09/03/2016 con la perizia integrativa;
- la nota di Alfa Srl prot. Ato1058 del 01/03/2016 relativo all'approvazione del contratto di affitto del ramo di cui sopra;
- la nota di quest'Ufficio prot.4114 del 20/09/2016 con la quale si dava conto di attivare le azioni utili per la cessione del ramo d'azienda a seguito dell'attivazione dell'affitto del medesimo;

- il verbale dell'assemblea dei soci Amsc del 17/03/2017 relativo all'approvazione del contratto di affitto del ramo di cui sopra;
- la nota di Amsc prot.3111/17 del 27 novembre 2017 ove in vista della scadenza imminente del contratto di affitto al 31.12.2017 richiedeva l'espressione di un valore di subentro;
- la nota di Amsc prot 5672 del 07/12/2017 relativa alla proposta del "valore di subentro".

Richiamate inoltre:

1. la deliberazione del Cda n.16 del 22/03/2016 avente oggetto: Presa d'atto e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Amsc SpA;
2. la Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 71 del 20/12/2017 avente oggetto: approvazione "valore di subentro" provvisorio dell'Azienda Amsc Spa di Gallarate con la quale il Cda ha provveduto a determinare il Valore di subentro provvisorio del ramo idrico di Amsc nell'importo pari a euro € 4.444.882,00=, ai sensi della nota del 29/11/2017 prot. ato 5556, agli atti, contenente la relazione certificata, salvo conguaglio da determinarsi con riferimento alla data effettiva di subentro della gestione da parte del gestore unico di ambito Alfa srl;
3. la nota di questo Ufficio prot. 5487 del 15/12/2017 con la quale si è proceduto a dare la comunicazione di un "valore di subentro provvisorio" del ramo d'azienda relativo al settore idrico, in quanto facendo seguito a tutta la corrispondenza intercorsa ed ai diversi incontri condivisi ed alla documentazione presentata dal consulente dell'Ufficio d'Ambito, file Excel allegato, si comunicava che si è conclusa una prima fase del percorso relativo alla determinazione di un "valore di subentro" provvisorio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Aeegsi 664/2015/R/idr relativo al metodo tariffario idrico 2016-2019 - MTI -2 Schemi regolatori - del 28 dicembre 2015; assodato che la determinazione di un valore provvisorio, avrebbe potuto subire ulteriori variazioni in diminuzione o in aumento una volta fornita la documentazione richiesta;
4. i "tavoli di lavoro tecnici" organizzati da Regione Lombardia e finalizzati all'identificazione di linee guida atte ad interpretare le normative Arera nelle casistiche particolari connesse alla gestione del servizio idrico di Amsc con differenti Comuni del territorio sulla base di concessioni differenti da Comune a Comune;
5. la nota di Amsc prot 1413 del 24 aprile 2018 di invio della proposta del valore di subentro certificato dall'Amministratore Unico e con allegata la lettera di attestazione del valore in € 8.521.397,00= unitamente ad un addendum alla relazione del 13/02/2018;
6. la relazione istruttoria sulla proposta del "valore di subentro" al 31/03/2016 di Amsc redatta dai periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 2798 del 22 maggio 2018, agli atti, che si trascrive qui di seguito nelle sue parti principali:

L'art. 31 della delibera 664/2015/R/IDR prevede che il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro sia valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

I dati comunicati da AMSC e alla base della determinazione del valore residuo sono conformi alla disciplina dell'ARERA.

AL FINE DI VERIFICARE CHE AMSC ABBIA CORRETTAMENTE ELABORATO I DATI DICHIARATI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO, SI È PROVVEDUTO, A LIVELLO DI TAVOLO TECNICO, AD INSERIRE I MEDESIMI DATI NEL TOOL DI CALCOLO PREDISPOSTO DA ANEA E UTILITALIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF REGOLATORIO DEL MTI-2.

IL TOOL DI CALCOLO DEL VALORE RESIDUO ELABORA I DATI DEI CESPITI ($IP_{C/F}$ E $FA_{IP(C)j}$) E DEI CONTRIBUTI ($CFP_{C;F}$, FA_{TO}):

- APPLICANDOGLI I DEFLATORI {dfl^{a}_{t}) INDICATI DALL'ARERA ALLA TABELLA DI CUI ALL'ART.12.4 DELLA DELIBERA 664/2015/R/IDR.
- INTEGRANDO LE GRANDEZZE FAi_P E $FA_{CF}p$ CON LE QUOTE ANNUALI DI AMMORTAMENTO PER IL PERIODO 2012-2016 CHE RISULTANO DALL'APPLICAZIONE DELLE VITE UTILI REGOLATONE. A TAL PROPOSITO, SI FA PRESENTE CHE SI CONSIDERANO COME RICONOSCIUTE NELLE TARIFFE 2012-2016 I VALORI DELLE QUOTE AMMORTAMENTO COSÌ DETERMINATE. LA DETERMINAZIONE TARIFFARIA MTT-2 PREDISPOSTA DALL'EGA È STATA INFATTI DEFINITA PER UN GESTORE VIRTUALE E NON ERA PERTANTO DISTINGUIBILE NEGLI ATTI IL VALORE RIFERIBILE AD AMSC, LE CUI IMMOBILIZZAZIONI TRA L'ALTRO ERANO DEFINITE "PROVVISORIE" (CFR. PAG. 19 de\\'"A//.3 -Alfa - Relazione MTJ2 Tariffe" DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-2).I VALORI OTTENUTI EVIDENZIANO:

PER LE ATTIVITÀ INERENTI IL COMUNE DI GALLARATE

VALORE RESIDUO	**UdM**	VALORE
IPC,T	EURO	**11.192.860**
FAIP,C,T	EURO	**5.256.018**
CFPC,T	EURO	**1.743.854**
FACFP,C,T	EURO	**555.420**
LIC	EURO	**0**
VR al 31.03.2016	**euro**	**4.748.409**

PER LE ATTIVITÀ INERENTI GLI ALTRI COMUNI

VALORE RESIDUO	**UdM**	**valore**
IPC,T	EURO	**16.761.293**
FAIP,C,T	EURO	**12.652.758**
CFPC,T	EURO	**787.598**
FACFP,C,T	EURO	**452.050**
LIC	EURO	**0**
VR al 31.03.2016	**euro**	**3.772.987**
VR al 31.03.2016 Complessivo	**euro**	**8.521.397**

L'IMPORTO DEL VALORE RESIDUO DEI CESPITI AL 31.03.2016 CHE RISULTA DAL TOOL DI CALCOLO CORRISPONDE ALL'IMPORTO INDICATO NELLA PROPOSTA DI AMSC.

LA VERIFICA DEL CONTEGGIO DEL VALORE RESIDUO PROPOSTO DA AMSC HA QUINDI AVUTO ESITO POSITIVO.

COME INDICATO NELLA PROPOSTA AL PARAGRAFO 7 "77 VR delle altre componenti previste dalla regolazione ARERA", non esistono per AMSC ulteriori partite di costo da riconoscere per LA valorizzazione del VR aggiuntive a quelle dei soli cespiti.

IN DATA 24 APRILE 2018 IL GESTORE DEL SII AMSC SPA CON PROT. 1413/18 HA INVIATO ALL'UFFICIO D'AMBITO DI VARESE LA "Proposta del valore di rimborso del gestore AMSC S.p.A. per la cessione di ramo d'Azienda Idrico al gestore unico d'Ambito, Alfa s.r.l., ai sensi dell'art. 12 dell'allegato a "Convenzione tipo alla delibera 656/2015/R/IDR e dell'art.31 dell'allegato al "Metodo tariffario idrico 2016-2019"MTI-2 alla delibera 664/2015/R/Idr".

LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DEI GESTORI DEL SII È DISCIPLINATO DALL'ART.31 DELLA DELIBERA AEEGSI (ORA ARERA) 664/2015/R/IDR CHE PREVEDE CHE SIA VALORIZZATO:

a) A PARTIRE DA UN VALORE MINIMO, PARI AL VALORE RESIDUO DEI CESPITI DEL GESTORE DEL SII;

b) FINO A UN VALORE MASSIMO CHE INCLUDE, OLTRE ALLA PRECEDENTE LETTERA A), ANCHE LA VALORIZZAZIONE DI EVENTUALI PARTITE PREGRESSE E CONGUAGLI GIÀ QUANTIFICATI E APPROVATI DAI SOGGETTI COMPETENTI, NONCHÉ IL SAGGIO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GARANZIA EVENTUALMENTE RICHIESTO DAI FINANZIATORI E, DA ULTIMO, IL RECUPERO DELL'ONERE FISCALE SOSTENUTO DAL GESTORE USCENTE SULLA COMPONENTE FONI, PER LA QUOTA PARTE NON RECUPERATA CON L'AMMORTAMENTO DEI CESPITI, REALIZZATI CON LE RISORSE GENERATE DALLA MENZIONATA COMPONENTE, LA CUI VITA UTILE NON È TERMINATA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO.

CON LA PROPOSTA, AMSC DETERMINA IL VALORE DI SUBENTRO CON LA SOLA VALORIZZAZIONE DEL VALORE RESIDUO DEI CESPITI AL 31.03.2016, (PUNTO A) DELL'ART.31 DELLA DELIBERA 664/2015/R/IDR) IN QUANTO GLI ELEMENTI DI CUI AL PUNTO B) DELLA DELIBERA IN QUESTIONE NON SONO APPLICABILI E/O RISCONTRABILI NEL CASO SPECIFICO DI AMSC. L'EGA PRENDE ATTO DI QUANTO ESPOSTO DA AMSC IN MERITO AL PUNTO B).

IL VALORE RESIDUO È STATO CALCOLATO ALLA DATA DEL "31.3.2016" IN QUANTO DA QUELLA DATA ALFA S.R.L. È SUBENTRATA NELLA GESTIONE DEL SII E PERTANTO LA TARIFFA VENIVA CORRISPOSTA DAGLI UTENTI AD ALFA SRL E NON PIÙ AD AMSC.

IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI AL 31.3.2016 È STATO DETERMINATO DA AMSC APPLICANDO LA FORMULA INDICATA DA ARERA ALL'ART. 31.1

VALORIZZANDO LE GRANDEZZE $IP_{C/F}$, $FA_{IP/Ctl}$ $CFP_{C/t}$, $FA_C FPc,t_r$ LIC^A COME INDICATO DA ARERÀ AL TITOLO 3 SUI COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONE.

NELLO SPECIFICO, AMSC HA QUANTIFICATO LE GRANDEZZE NEI SEGUENTI TERMINI:

- $IP_{C/F}$ È IL VALORE LORDO DELLE IMMOBILIZZAZIONI APPARTENENTI A CIASCUNA CATEGORIA C E ISCRITTE A LIBRO CESPITI AL 31.3.2016,
- $FAip_{rCtt}$ È IL VALORE DEL FONDO AMMORTAMENTO RIFERITO ALLE IMMOBILIZZAZIONI APPARTENENTI A CIASCUNA CATEGORIA C E COME RISULTANTE DALLA SOMMA DEL VALORE DEL FONDO AMMORTAMENTO ISCRITTO A PATRIMONIO NELL'ANNO 2011 E LE QUOTE ANNUALI DI AMMORTAMENTO CALCOLATE SULLA BASE DELLE VITE UTILI UTILIZZATE PER LE DETERMINAZIONI TARIFFARIE 2012-2016 OVVERO CON L'AMMORTAMENTO FINANZIARIO PER I COMUNI GESTITI IN TRASPARENZA.
- CFP_{Q_F}, È ¡1 VALORE DEL CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INCASSATI DAL GESTORE DEL SII AL 31.3.2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI CATEGORIA C;
- $FA_{CFPCÙ}$ È IL FONDO AMMORTAMENTO, CALCOLATO AL 31 MARZO DELL'ANNO 2016, DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INCASSATI
- LIC^A È IL SALDO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31 MARZO DELL'ANNO 2016, COME RISULTANTE DAL BILANCIO, AL NETTO DEI SALDI CHE RISULTINO INVARIATI DA PIÙ DI 5 ANNI (IL VALORE È PARI A ZERO)
- $dfi^a{}_t h$ IL VETTORE INDICATO DA ARERÀ ALL'ART. 12.4 DELLA DELIBERA 664/2015/R/IDR CHE ESPRIME IL DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI REALIZZATI NELL'ANNO T, CON BASE 1 NELL'ANNO 2016.

IN CONCLUSIONE, DALL'ANALISI SVOLTA ANCHE CON IL TAVOLO TECNICO ESPOSTA NEI PARAGRAFI PRECEDENTI, SI RITIENE CHE IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI AL 31.3.2016 PRESENTATO DA AMSC, PARI AD EURO 8.521.397, SIA CONFORME NELLE GRANDEZZE CONTABILI E NELLE MODALITÀ DI CALCOLO ALLA DISCIPLINA ARERA.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

16. di determinare il Valore di subentro del ramo idrico di Amsc spa di Gallarate da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. in euro 8.521.397, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 2798 del 22 maggio 2018, agli atti;
17.
18. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/03/2016 (data di inizio dell'affitto di ramo d'azienda da parte del Gestore Unico Alfa srl in virtù della futura cessione), il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
19. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;

20. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

21. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/06/2018 al 04/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 28 del 12/06/2018

Prot. n. 3373 del 18 giugno 2018

Oggetto: Cessione del ramo di azienda idrico di Agesp Spa ad Alfa Srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

Richiamata inoltre:
- direttiva 91/2 71/CE E concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque;
- il D.Lgs, 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29 marzo 2006, n. VIII/2244;

Richiamata la nota prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti, contenete la relazione certificata dal Dr. Fabio Russo incaricato con Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V.19 del 26/03/2018 avente oggetto: Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Agesp Spa di Busto Arsizio agli atti;

Considerato che l'operazione di acquisto del ramo d'azienda idrico della società Agesp Spa. costituisce il terzo acquisto di ramo d'azienda esaminato dall'inizio dell'operatività di Alfa, dopo quello di A.S.C. Samarate e Sap Lonate Pozzolo e Ferno a seguito della determinazione del valore di subentro da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. Il ramo d'azienda in oggetto si occupa del servizio di acquedotto dei Comuni di Busto Arsizio, Marnate, Olgiate Olona .Fagnano Olona, Castellanza, Lonate Ceppino; si tratta peraltro, di un territorio contiguo all'attuale operatività di Alfa, che consentirebbe di consolidarne l'operatività senza porre problemi di natura operativa e logistica.

Richiamati i seguenti documenti:

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 37 del 4/8/2016 avente ad oggetto "approvazione linee guida per la determinazione dei valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D.l.gs. 152/2006 e la delibera Aeegsi 643/2013/ID art. 33;

Evidenziato che il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84 in data 21/6/2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro;

Evidenziato che, la cessione del ramo d'azienda avverrà secondo le disposizioni normative vigenti e, ai sensi dell'ari. 173 del D.Lgs. 152/2006, il personale dipendente di Agesp Spa venga trasferito ad Alfa srl con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali, in atto;

PREMESSO inoltre che :

- la scelta della forma di gestione "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) della Provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n.72 del 20 dicembre 2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.20 e n.21 del 23 novembre 2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.18 del 26 luglio 2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.32 del 24 ottobre 2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.3 del 28 febbraio 2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 in data 24 aprile 2015, pubblicata in data 5 maggio 2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 19 del 30 marzo 2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9 aprile 2015);

- con atto a rogito del notaio Rodolfo Brezzi di Samarate in data 10 giugno 2015 rep. 130520/20048, è stata costituita la società interamente pubblica "ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.)";

- con delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.";

- con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che:

- l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di Alfa prevista nel Piano d'Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

1. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio (come di seguito meglio definito), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8 di tale contratto di servizio;

2. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;

3. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società "in house" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;

4. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);

5. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito di "consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente";

6. con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l'articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato "Prosecuzione delle gestioni esistenti", dispone fra l'altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. E' inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) Di prendere atto e condividere il contenuto del contratto di cessione del ramo d'azienda dell’acquisizione -Allegato A- da parte di Alfa Srl, gestore unico del SII in provincia di Varese in qualità di affidatario in - house, della società Agesp Spa di Busto Arsizio nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi;
2) di riservarsi un eventuale successivo nulla osta da parte di questo Cda a seguito dell'acquisizione delle deliberazioni del Comune di Busto Arsizio e di Alfa;
3) di trasmettere per gli opportuni adempimenti conseguenti il presente atto al Gestore Unico del SII Alfa Srl ed a Agesp Spa;
4) di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito alla firma dell'atto notarile;
5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/06/2018 al 04/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato- A-

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

(di seguito, il "**Contratto**")

AGESP S.p.A., con sede in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Busto Arsizio e distinta con P. IVA e codice fiscale n. 02212870121, in persona di [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], in qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche "**AGESP**" o "**Parte Cedente**")

e

ALFA S.r.l., con sede in Varese (VA), Piazza Libertà 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese e distinta con il codice fiscale n. 03481930125, in persona di [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], in qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche "**ALFA**" o "**Parte Cessionaria**" o "**Gestore**")

di seguito AGESP e ALFA sono congiuntamente definite le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**".

E con l'intervento per presa d'atto e condivisione del contenuto del presente Contratto da parte dell'**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE**, con sede in Varese, piazza Libertà n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione e Codice Fiscale 95073580128, REA n.VA-335433, in persona di [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda speciale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (di seguito, l'"**Ufficio d'Ambito**").

PREMESSO

(a) che la scelta della forma di gestione "*in house*" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito, l'"**ATO**") è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 72 del 20 dicembre 2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 20 e n. 21 del 23 novembre 2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26 luglio 2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 32 del 24 ottobre 2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "*in house*" con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 in data 24 aprile 2015, pubblicata in data 5 maggio 2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 19 del 30 marzo 2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9 aprile 2015);

(b) che, con atto a rogito del notaio Rodolfo Brezzi di Samarate in data 10 giugno 2015 rep. 130520/20048, è stata costituita la società interamente pubblica "ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.)";

(c) che, con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico ALFA;

(d) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di ALFA prevista nel Piano d'Ambito;

(e) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del contratto di servizio sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito e ALFA avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra le parti sottoscrittrici per la gestione del servizio idrico integrato (di seguito, il "**Contratto di Servizio**"), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8 di tale contratto di servizio;

(f) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento "*I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti*", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;

(g) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società ALFA, quale società "*in house*" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "*Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato*", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;

(h) che il Contratto di Servizio prevede all'articolo 52 che il subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del "valore di subentro" avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall'Ufficio d'Ambito;

(i) che il Contratto di Servizio prevede all'articolo 52 che i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti siano quelli contenuti nell'articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006;

(j) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il "*Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.*", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015);

(k) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito di "*consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("gestori esistenti") di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal gestore esistente*";

(l) che, con riferimento alla prosecuzione dei gestori esistenti, l'articolo 53 della Contratto di Servizio, intitolato "*Prosecuzione delle gestioni esistenti*", dispone fra l'altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. È inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito;

(m) che AGESP, società derivante dalla trasformazione dell'Azienda Municipalizzata costituita nel 1948 dal Comune di Busto Arsizio per la gestione dell'acquedotto, era il gestore uscente del servizio idrico nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Marnate e Olgiate Olona (di seguito, i "**Comuni**") e aveva avviato con ALFA un percorso finalizzato all'individuazione della modalità operativa, tra quelle consentite dal citato Contratto di Servizio, per consentire ad ALFA il subentro nella gestione del servizio, il tutto nell'ottica di attuare il dettato normativo e regolamentare e garantire i legittimi interessi delle società coinvolte. Tale percorso, che vede come atto finale la cessione del ramo d'azienda idrico di AGESP ad ALFA, ha richiesto la redazione di una Perizia di ricognizione del valore contabile del ramo d'azienda "Servizio Idrico Integrato" di AGESP che, datata 9 dicembre 2015, è stata inviata, in data 10 dicembre 2015, all'Ufficio d'Ambito e ad ALFA, quale avvio formale del procedimento. Successivamente, in esito alle predette operazioni ricognitive, ha trovato altresì attuazione l'esame congiunto ex art. 47 Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii. funzionale alla cessione del ramo d'azienda con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

(n) che il socio ultimo di riferimento di AGESP, nonché socio di ALFA, comune di Busto Arsizio, con delibera di consiglio comunale n. 115 del 17 dicembre 2015, ha deliberato

apposito "Atto di indirizzo relativo alla cessione di ramo d'azienda settore idrico dalla società AGESP S.p.A. alla società ALFA S.r.l. – immediata eseguibilità";

(o) che, a seguito dell'impossibilità oggettiva di dare tempestiva attuazione, nel termine prospettato del 1° gennaio 2016, alla succitata cessione del ramo d'azienda idrico di AGESP ad ALFA, sono intercorse ulteriori valutazioni tra i soggetti interessati e l'Ufficio d'Ambito, volte alla ricerca di soluzioni per l'avvio, in tempi rapidi, della gestione con una alternativa modalità operativa pur sempre preordinata alla successiva cessione del ramo d'azienda;

(p) che a tal fine le Parti hanno inteso dotare ALFA delle risorse necessarie al fine di gestire adeguatamente il servizio idrico;

(q) che in data 29 marzo 2016 le Parti hanno sottoscritto, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2016 e per la durata di 21 (ventuno) mesi, un contratto di affitto di ramo d'azienda afferente al servizio idrico integrato di AGESP (di seguito, il "**Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda**"). Il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda prevedeva altresì che la cessione del predetto ramo di azienda a favore di ALFA sarebbe avvenuta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017;

(r) che detto Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda è stato sottoscritto anche dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, del Contratto di Servizio - a valere quale presa d'atto e condivisione del suo contenuto senza assunzione di obbligazioni dell'Ufficio d'Ambito nei confronti delle Parti;

(s) che ALFA e AGESP, in data 29 marzo 2016, hanno altresì stipulato apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 33895/20242, registrato a Varese il 5 aprile 2016 al n. 9105 serie 1T (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Contratto di Service**"), al fine di precisare e disciplinare in maniera puntuale: (i) i contenuti e le modalità della erogazione da parte di ALFA di talune prestazioni da rendersi a favore di AGESP in ragione delle specifiche competenze e delle peculiari professionalità riconducibili alle risorse umane ed ai dipartimenti aziendali di cui ALFA risulta titolare in virtu' del citato Contratto di affitto di ramo di azienda; (ii) i contenuti e le modalità della erogazione, da parte di AGESP ed a favore di ALFA, di talune prestazioni necessarie per ALFA medesima nelle more del completo approntamento da parte di quest'ultima della propria struttura aziendale; (iii) infine, i contenuti e le modalità della temporanea messa a disposizione, da parte di AGESP ed a favore di ALFA, dei locali, nonché delle postazioni lavoro in essi ubicati, necessari all'espletamento delle mansioni proprie delle risorse professionali facenti capo ad ALFA in virtù del summenzionato Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda;

(t) che nelle more dell'esecuzione del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda è emersa l'esigenza, condivisa da ALFA e AGESP, di prorogare i termini di cui alla precedente lettera q) delle Premesse, al fine di consentire alle Parti di portare a compimento gli adempimenti relativi alla definizione del valore di subentro;

(u) che conseguentemente il Comune di Busto Arsizio – socio sia di AGESP, della quale detiene il 99,99% del capitale sociale, sia di ALFA, della quale detiene il 7,46% del capitale sociale - con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 19 dicembre 2017, ha deliberato di dare indirizzo alla società AGESP, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere alla proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda con ALFA sino al 31 marzo 2018;

(v) che pertanto ALFA e AGESP, in data 26 gennaio 2018, hanno sottoscritto la proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda sino al 31 marzo 2018, con apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 39572/23771, registrato a Varese il 29 gennaio 2018 al n. 2301 serie 1T;

(w) che nelle more dell'esecuzione del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda è emersa l'esigenza, condivisa da ALFA e AGESP, di ulteriormente prorogarne la durata, al fine di consentire alle Parti di portare a compimento gli adempimenti relativi alla definizione del valore di subentro;

(x) che, conseguentemente, il Comune di Busto Arsizio, con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 2018, ha deliberato di dare indirizzo alla società AGESP, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere alla proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda con ALFA sino al 30 giugno 2018;

(y) che, successivamente, in data 19 aprile 2018, ALFA e AGESP hanno sottoscritto un'ulteriore proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda sino al 30 giugno 2018, con apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 40.211/24166;

(z) che in data 13 marzo 2018 AGESP ha inviato formale comunicazione all'Ufficio d'Ambito e ad ALFA con la quale ha trasmesso la relazione attestante il "valore di subentro", redatta a cura del dott. Raffaele Peruzzi (di seguito, la "**Relazione**"), contestualmente riservandosi di richiedere, entro cinque anni, il pagamento della voce relativa ai "contributi privati", attualmente scomputati dal predetto valore di subentro, in caso di: (i) consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza del TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 1224/2017; o di (ii) mancata effettiva applicazione uniforme del criterio valutativo in questione (*i.e.* scomputo dei contributi privati) da parte dell'Ufficio d'Ambito in sede di determinazione del valore residuo delle diverse gestioni del servizio idrico destinate a confluire in ALFA;

(aa) che l'Ufficio d'Ambito con delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 19 del 26 marzo 2018 (Prot. N. 2227 del 16 aprile 2018), preso atto della Relazione relativa al calcolo del "valore di subentro", ha determinato in euro 12.423.661,00 (dodicimilioni quattrocentoventitremila seicentosessantuno/00) il valore di subentro delle reti del ramo idrico di AGESP (di seguito, il "**Valore delle Reti**");

(bb) che, avvicinandosi la scadenza del periodo di proroga di cui alla precedente premessa y), AGESP intende cedere ad ALFA il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato nei Comuni (di seguito, e come meglio definito al successivo Articolo 2.1(f), il "**Ramo di Azienda**");

(cc) che l'Assemblea di AGESP, in data 7 giugno 2018, ha preso positivamente atto della cessione del Ramo di Azienda a favore di ALFA;

(dd) che il Comune di Busto Arsizio, con delibera di [•] n. [•] del 18 giugno 2018, ha deliberato di autorizzare la cessione del Ramo di Azienda della controllata comunale AGESP al Gestore Unico del Servizio idrico integrato, ALFA;

(ee) che in data 28 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione, e successivamente, in data _____, il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e, in data _____, l'Assemblea di ALFA hanno rispettivamente deliberato, per quanto di competenza di ciascuno, di autorizzare l'acquisto del Ramo di Azienda;

(ff) che le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare modalità, condizioni e termini del trasferimento del Ramo di Azienda;

(gg) che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato l'operazione di cessione in data _____, e che, pertanto, il presente Contratto è sottoscritto anche dall'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Contratto di Servizio, a valere quale presa d'atto e condivisione del suo contenuto, senza assunzione di obbligazioni nei confronti delle Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. ALCUNE DEFINIZIONI

2.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nel Contratto, i termini di seguito elencati avranno, quando utilizzati con la prima lettera maiuscola, i significati loro di seguito rispettivamente attribuiti:

(a) "**Contratti Aziendali**": i contratti o gli accordi di qualsivoglia natura, siano essi attivi o passivi e comunque denominati, di esclusivo utilizzo ed inerenti specificamente allo svolgimento dell'attività esercitata nell'ambito del Ramo di Azienda, già individuati e indicati nell'Allegato 5 del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, oltre ai rapporti contrattuali inerenti il Ramo di Azienda stipulati direttamente da ALFA partire dal giorno 1° aprile 2016 (Data di Consegna, come definita al successivo Articolo 3.2);

(b) "**Corrispettivo**": il prezzo del Ramo di Azienda indicato nell'Articolo 5;

(c) "**Data di Efficacia**": la data successiva alla Data di Esecuzione dalla quale decorrerà l'efficacia della cessione del Ramo di Azienda, convenzionalmente fissata tra le Parti alle ore 00:00 del giorno 1° luglio 2018;

(d) "**Data di Esecuzione**": la data di sottoscrizione del presente Contratto;

(e) "**Dipendenti**": il personale dipendente – già individuato ed elencato nell'Allegato 4.1.a) del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda - impiegato nel Ramo di Azienda che sarà trasferito unitamente al Ramo di Azienda alla Data di Efficacia;

(f) "**Ramo di Azienda**": il ramo di azienda di proprietà di AGESP, oggetto del presente Contratto, descritto al successivo Articolo 4 e preordinato allo svolgimento del servizio idrico dei Comuni;

(g) "**Reti**": ha il significato attribuito al successivo Articolo 4.1(a);

3. OGGETTO

3.1. Con il Contratto, ai termini e condizioni di seguito stabiliti, AGESP cede e trasferisce ad ALFA che, come rappresentata, accetta ed acquista la piena proprietà del Ramo di Azienda:

(a) con effetto dalla Data di Efficacia; e

(b) a fronte del Corrispettivo e secondo gli altri termini e condizioni nel seguito previsti

(di seguito, la "**Cessione**").

3.2. ALFA dichiara espressamente di essere già in possesso e di gestire il Ramo di Azienda nella sua interezza a partire dal giorno 1° aprile 2016 (di seguito, la "**Data di Consegna**"), nella sua qualità di affittuaria per effetto del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, e che pertanto proseguirà nella relativa gestione senza soluzione di continuità.

3.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, subentrando ALFA nella titolarità del Ramo di Azienda di cui era affittuaria, il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda si estingue e, pertanto, non produce più i propri effetti. In ragione di ciò, le Parti dichiarano espressamente

di non avere alcunché da pretendere l'una dall'altra in relazione al Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda.

4. RAMO DI AZIENDA

4.1. Elementi del Ramo di Azienda

Il Ramo di Azienda è costituito dal complesso delle attività e diritti necessari per il suo funzionamento e in particolare:

(a) reti, impianti, opere, canalizzazioni e delle altre dotazioni patrimoniali di cui all'elenco *sub* Allegato 4.1.d) del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda funzionali all'esercizio del servizio idrico integrato nei Comuni (di seguito, le "**Reti**"), il cui valore complessivo è pari al Valore delle Reti;

(b) Contratti Aziendali;

(c) rapporti di lavoro con i Dipendenti relativi al Ramo di Azienda;

(d) crediti di AGESP nei confronti di propri utenti dettagliati e specificati nell'allegato *sub* "**4.1**" al presente Contratto (di seguito, i "**Crediti**");

(e) debiti nei confronti di Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e di Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. relativi a introiti tariffari incassati da AGESP per conto terzi per quote relative all'attività di depurazione, meglio precisati nell'allegato "**4.4**" (di seguito, i "**Debiti vs Ex Consorzi**").

Le Parti si danno espressamente atto che tutti i debiti inerenti il Ramo d'Azienda e già trasferiti con il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, ivi inclusi il trattamento di fine rapporto ed il relativo fondo, le ferie non godute, i debiti e crediti per la quota di tredicesima e di quattordicesima, i ratei di retribuzione differita e la ROL nei confronti dei Dipendenti maturati sino alla Data di Consegna restano in capo ad ALFA. A tal proposito, ALFA si impegna a tenere indenne e manlevata AGESP in relazione a qualsivoglia richiesta dei Dipendenti in relazione a tali somme.

4.2. Attività, passività e rapporti contrattuali esclusi dal Ramo di Azienda

L'individuazione degli elementi che costituiscono il Ramo di Azienda di cui al precedente Articolo 4.1 è tassativa. Conseguentemente tutte le attività, passività o rapporti contrattuali, facenti capo ad AGESP, di natura o tipologia diversa da quelli espressamente previsti nel precedente Articolo 4.1 non vengono trasferiti con il Ramo di Azienda e restano di esclusiva competenza e titolarità di AGESP. In particolare, non costituiscono oggetto del Ramo di Azienda:

a) i contanti e le disponibilità liquide;

b) tutti i debiti ed i crediti, gli oneri ed i costi in genere non specificamente elencati nel precedente Articolo 4.1., sorti in un momento antecedente alla Data di Consegna, o aventi comunque origine in fatti, atti e omissioni precedenti alla Data di Consegna, anche se emersi in data successiva;

c) eventuali sopravvenienze passive, comunque inerenti e/o connesse al Ramo di Azienda e/o all'esercizio, a mezzo del Ramo di Azienda o altrimenti, delle relative attività sino alla Data di Consegna;

d) qualsivoglia rapporto contrattuale non specificamente indicato nel precedente Articolo 4.1.

4.3. I crediti e i debiti differenti da quelli previsti al precedente Articolo 4.1 e relativi al Ramo di Azienda per rapporti sorti a partire dalla Data di Consegna sono e resteranno integralmente a vantaggio e a carico di ALFA.

4.4. Per quanto concerne i Debiti vs Ex Consorzi, le Parti si danno espressamente atto che i relativi creditori hanno rilasciato formalmente il proprio consenso ai sensi degli articoli 2560 e 1273 del Codice Civile, come risulta dalle dichiarazioni allegate al presente Contratto *sub* "**4.4**".

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo viene convenuto in complessivi Euro 8.275.329,56 e verrà corrisposto mediante bonifico bancario, con valuta immediatamente disponibile, presso il conto corrente indicato da AGESP nei seguenti termini e scadenze:

a) un primo ammontare pari ad Euro 1.000.000,00 alla Data di Esecuzione;

b) un secondo ammontare pari ad Euro 1.288.616,17 entro e non oltre il 15 novembre 2018;

c) la restante parte del Corrispettivo in 10 (dieci) rate, ciascuna di importo pari ad Euro 598.671,34, con la prima rata avente scadenza il 30 giugno 2019, la seconda il 30 settembre 2019, mentre dalla terza in poi le rate avranno scadenza semestrale ogni 30 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

5.2. Le parti convengono che la documentazione bancaria dalla quale risulti l'avvenuto accredito del bonifico sul conto corrente indicato dalla Parte Cedente costituirà prova ad ogni effetto dell'avvenuto pagamento del Corrispettivo.

5.3. Le Parti si danno espressamente atto che il Corrispettivo è stato convenuto sulla base degli elementi costituenti il Ramo di Azienda valutati come prospettato nell'Allegato *sub* "**5.3**" al presente Contratto.

5.4. Le Parti concordano altresì che, per le rate del Corrispettivo successive alla prima, ALFA sarà tenuta a corrispondere ad AGESP importi a titolo di interessi calcolati con tasso legale.

5.5. Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate del Corrispettivo alle scadenze di cui al precedente Articolo 5.1, su tali rate ALFA sarà tenuta a corrispondere ad AGESP, oltre agli

interessi di cui al precedente Articolo 5.4, interessi di mora calcolati in applicazione di un tasso pari al tasso di interesse che sarà di volta in volta applicato dalla Banca Centrale Europea alle proprie principali e più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.

5.6. A garanzia dell'integrale pagamento del Corrispettivo, ALFA si impegna a rilasciare entro il 15 ottobre 2018 a favore di AGESP apposita fideiussione bancaria, per un importo non inferiore a Euro 1.300.000,00) (di seguito, la "**Garanzia**"), salvo il caso in cui ALFA proceda al pagamento anticipato della seconda rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera b) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il medesimo termine del 15 ottobre 2018. Nel caso di ritardo nel pagamento, superiore a 15 (quindici) giorni dalla relativa scadenza, di una delle rate del Corrispettivo di cui alle precedenti lettere b) e c) dell'Articolo 5.1, AGESP avrà diritto di escutere la Garanzia in misura corrispondente all'importo dovuto ed ALFA avrà l'obbligo di ricostituire per intero la Garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni.

5.7. Le Parti concordano che ALFA si intenderà immediatamente decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile e di conseguenza AGESP avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento il pagamento integrale del Corrispettivo residuo, in caso di:

5.7.1. mancato rilascio della Garanzia entro il termine di cui al precedente Articolo 5.6, fatto salvo il caso in cui ALFA paghi la rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera b) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2018;

5.7.2. mancato rilascio della Garanzia entro il termine di cui al precedente Articolo 5.6 e mancato pagamento anche solo di una rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera c) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla relativa scadenza;

5.7.3. escussione della Garanzia da parte di AGESP e di mancata successiva ricostituzione integrale della medesima da parte di ALFA nel termine di cui al precedente Articolo 5.6.

6. PATTUIZIONI SPECIFICHE

6.1. Dipendenti

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Cessione non avrà alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro dei Dipendenti, che continueranno il loro rapporto di lavoro con la Parte Cessionaria conservando i diritti derivanti dall'anzianità, nonché i livelli retributivi e gli inquadramenti in atto, a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, dei contratti collettivi nazionali applicabili e degli accordi aziendali e individuali in essere.

I Dipendenti passano in via definitiva a Parte Cessionaria unitamente a:

(a) crediti nei confronti dei Dipendenti maturati sino alla Data di Consegna;

(b) debito TFR maturato sino alla Data di Consegna in favore dei Dipendenti; e

(c) ratei di retribuzione differita maturati sino alla Data di Consegna dai Dipendenti, ma non ancora liquidati né già corrisposti ad ALFA per effetto del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, altri debiti maturati alla Data di Consegna nei confronti dei Dipendenti, nonché i relativi oneri previdenziali e crediti verso l'erario relativi agli oneri tributari attinenti ai Dipendenti.

ALFA dichiara e garantisce che (*i*) a partire dalla Data di Consegna non sono state effettuate nuove assunzioni relative al Ramo di Azienda e che pertanto la consistenza attuale dei Dipendenti nonché le relative condizioni contrattuali coincidono esattamente con quella del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e che (*ii*) non vi sono nel Ramo di Azienda altri dipendenti al di fuori dei Dipendenti. Conseguentemente, ALFA si impegna a tenere indenne e manlevata AGESP da qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura avanzata dai Dipendenti con riferimento al periodo successivo alla Data di Consegna.

6.2. Contratti Aziendali

Parte Cedente farà ogni migliore sforzo, per quanto di propria competenza, per consentire alla Parte Cessionaria la prosecuzione dei rapporti nei Contratti Aziendali, compiendo ogni attività funzionale a far sì che il Cessionario possa effettivamente mantenere la titolarità giuridica dei Contratti Aziendali ai medesimi termini e condizioni oggi vigenti. A tale riguardo, Parte Cedente si obbliga, immediatamente dopo la Cessione, a dar corso ad ogni eventuale comunicazione dovuta alle controparti contrattuali.

6.3. Debiti vs Ex Consorzi

Con riferimento ai Debiti vs Ex Consorzi, ALFA si impegna altresì ad accettare integralmente, nei confronti di Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A., i termini e le condizioni dei piani di rientro allegati al presente Contratto *sub* "**4.4**".

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. AGESP dichiara e garantisce quanto segue relativamente al Ramo di Azienda:

a) Stato e capacità di Parte Cedente. Titolo di Parte Cedente

Parte Cedente:

i. non è insolvente o fallito né è soggetto ad altra diversa procedura concorsuale, né è oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi;

ii. non è parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né di diversi accordi di ristrutturazione del proprio debito;

iii. ha piena capacità e titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le relative obbligazioni e riconosce la validità, efficacia e vincolatività nei propri confronti del Contratto e di tutti gli allegati.

b) Piena e libera proprietà del Ramo di Azienda

I beni di cui al precedente Articolo 4.1 e tutti gli altri cespiti e diritti che costituiscono il Ramo di Azienda sono nella piena e libera proprietà di Parte Cedente e non sono assoggettati ad alcun vincolo, pegno, ipoteca, riserva di proprietà, pretesa o diritto di alcun genere da parte di terzi, ad alcun titolo.

c) Crediti

Parte Cedente garantisce, ai sensi dell'articolo 1266, comma 1, del Codice Civile, la sola esistenza dei Crediti, con espressa esclusione di ogni garanzia relativa alla solvenza dei relativi debitori.

d) Imposte e tasse

Parte Cedente dichiara e garantisce che sino alla Data di Consegna tutte le imposte relative al Ramo di Azienda sono state correttamente pagate e che non vi sono accertamenti in corso e/o sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della Data di Consegna e nei due anni precedenti.

e) Controversie

Parte Cedente dichiara di non essere coinvolta, né che sussistono i presupposti, di fatto e/o giuridici, perché possa in futuro essere coinvolta, in liti giudiziarie o arbitrali, in procedure amministrative o in rapporti litigiosi di qualsiasi natura, ivi espressamente inclusi i contenziosi lavoristici, riguardanti il Ramo di Azienda per fatti e/o circostanze precedenti la Data di Consegna.

Non vi sono liti giudiziarie o arbitrali, procedure amministrative o rapporti litigiosi di qualsiasi natura che facciano capo alla Parte Cedente dai quali possano derivare danni, passività o sopravvenienze passive di qualunque natura in capo al Ramo di Azienda e/o alla Parte Cessionaria.

f) Conformità alle leggi

Il Ramo di Azienda è stato gestito da Parte Cedente sino alla Data di Consegna in conformità alle leggi e ai regolamenti di qualsiasi genere inclusi, in particolare, quelli concernenti la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e contro gli incendi, nonché in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle licenze necessari per lo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda.

7.2. ALFA dichiara espressamente di:

a) non essere insolvente o fallito né soggetto ad altra diversa procedura concorsuale, né oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi;

b) non essere parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né di diversi accordi di ristrutturazione del proprio debito;

c) avere piena capacità e titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le relative obbligazioni e riconosce la validità, efficacia e vincolatività nei propri confronti del Contratto e di tutti gli allegati;

d) avere la piena disponibilità del Ramo di Azienda sin dalla Data di Consegna, di conoscerne ogni aspetto e consistenza e che pertanto non potrà far valere alcun diritto nei confronti di AGESP in relazione alla consistenza, completezza e funzionalità del Ramo di Azienda.

8. ESECUZIONE. EFFETTI DELLA CESSIONE

8.1. Alla Data di Esecuzione, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, pongono in essere le seguenti operazioni in un unico contesto, ma nell'ordine cronologico di seguito indicato:

(a) ALFA effettua il pagamento della prima parte del Corrispettivo, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 5.1, lettera a), mediante bonifico bancario, con valuta immediatamente disponibile, presso il conto corrente indicato dalla Parte Cedente;

(b) AGESP e ALFA sottoscrivono tutti gli ulteriori atti, pongono in essere tutte le attività ed adempiono tutte le formalità ragionevolmente necessarie ed opportune al fine di assicurare il trasferimento a ALFA di tutti gli elementi facenti parte del Ramo di Azienda;

8.2. A decorrere dalla Data di Efficacia:

(a) tutti i risultati derivanti dalla gestione del Ramo di Azienda, come pure i relativi rischi, continueranno ad essere rispettivamente a favore e a carico della Parte Cessionaria;

(b) Parte Cessionaria succederà alla Parte Cedente nei cespiti e nelle altre attività del Ramo di Azienda e nei Contratti Aziendali trasferiti con la medesima e assumerà a suo carico tutte le passività in essa comprese.

9. COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

9.1. <u>Volture a nome di ALFA</u>

ALFA dichiara espressamente di aver già richiesto e ottenuto, nel corso del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, le volture e le trascrizioni al fine di ottenere la registrazione a proprio nome di eventuali cespiti trasferiti, dei Contratti Aziendali, nonché di tutti gli eventuali permessi, licenze,

concessioni e altre autorizzazioni, registrazioni e iscrizioni in ruoli e elenchi ed altro comunque pertinente al Ramo di Azienda.

9.2. Collaborazione da parte di AGESP

Successivamente alla Data di Efficacia AGESP presterà ad ALFA la cooperazione ragionevolmente necessaria al fine di ottenere:

a) la registrazione o l'intestazione a nome di ALFA delle Reti, dei beni e delle attività o rapporti contrattuali trasferiti con il Ramo di Azienda; e
b) la registrazione o l'emissione a nome di ALFA di ogni eventuale permesso, licenza, concessione o altra autorizzazione richiesta dalla normativa applicabile, inclusa quella amministrativa, in vigore, per consentire ad ALFA di continuare a svolgere l'attività del Ramo di Azienda.

9.3. Collaborazione tra le Parti in genere

Le Parti si presteranno reciprocamente ogni migliore collaborazione per risolvere ogni eventuale problema di carattere operativo che possa sorgere in relazione al trasferimento del Ramo di Azienda.

10. DIVIETO DI CESSIONE

10.1. Nessuna delle Parti può cedere, neanche parzialmente, salvo previo consenso scritto dell'altra Parte, il Contratto ovvero alcuno dei diritti da esso derivanti, né delegare a terzi alcuna delle obbligazioni nascenti dal Contratto.

11.MISCELLANEA

11.1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti per l'inadempimento del Contratto, o di parte di esso, non costituisce, né potrà in alcun modo essere interpretata, quale rinuncia all'esercizio dei diritti previsti nel Contratto medesimo, salvo il caso in cui tale rinuncia non venga effettuata espressamente ed in forma scritta dalla Parte rinunciataria.

11.2. Qualora una o più clausole del Contratto vengano giudicate da un organo giudiziario o da altra autorità competente, o per qualsiasi motivo diventino, o siano nulle, illegittime o ineseguibili o inapplicabili, interamente o in parte, le restanti clausole conserveranno a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia.

11.3. Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del Contratto, dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e sarà inviata:

a. se indirizzate alla Parte Cedente:

AGESP S.p.A.

Via Marco Polo n.12

21052, Busto Arsizio (VA)

All'attenzione del legale rappresentante pro tempore

PEC: protocollo@agespspa.legalmail.it

b. se indirizzate alla Parte Cessionaria:

ALFA S.R.L.

Piazza Libertà n.1

21100, Varese (VA)

All'attenzione del legale rappresentante pro tempore

PEC: pec@pec.gestoresii.va.it

ovvero a qualunque altro indirizzo, anche PEC, che ciascuna Parte potrà notificare all'altra dopo la data di sottoscrizione del Contratto mediante i mezzi sopra indicati, rimanendo espressamente inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio, per tutti i fini previsti dal Contratto, agli indirizzi sopra menzionati ovvero a quei differenti indirizzi che siano notificati all'altra Parte in futuro.

11.4. Ogni modifica e/o integrazione apportata al Contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

11.5. Tutti i costi, inclusi quelli notarili e quelli inerenti l'imposta di registro, relativi a o comunque connessi con la Cessione e il Contratto sono a carico della Parte Cessionaria.

11.6. Tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto deve intendersi disciplinato dalle applicabili leggi vigenti.

12.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

Elenco Allegati

"**4.1**": Crediti

"**4.4**": Dichiarazioni dei creditori Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e relativi piani di rientro

"**5.3**": Calcolo Corrispettivo

[•], lì [•] giugno 2018

Per AGESP S.p.A.

[•]

[•] _____

Per ALFA S.r.l.

[•]

[•] _____

Sottoscritto per presa d'atto dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito,

[•] _____

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 29 del 12/06/2018

Prot. n. 3374 del 18 giugno 2018

Oggetto: rinnovo Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.lgs 81/08 e nomina del medico competente ai sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 per la durata di n. 1 anno, presentata dal Centro Polispecialistico Beccaria srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata le seguente normativa:

- 152/2006,
- L.R. 26/2003 e s.m.i.
- D. Lgs.267/2000,
- D.Lgs 50/2016

Premesso che con la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 11 del 19/04/2017 si è provveduto ad affidare al Centro Polispecialistico Beccaria srl, affidatario dell'analogo servizio da parte della Provincia di Varese in convenzione, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito con delibera del Consiglio di Amministrazione PV 5 del 28/07/2011 ha approvato la Convenzione con Provincia di Varese per l'individuazione dei Servizi che si vogliono mantenere in Convenzione con quest'ultima;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito, essendo Azienda Speciale della Provincia di Varese e non avendo ancora adottato un proprio Regolamento dei Contratti, utilizza quello predisposto da Provincia;

Per i sopracitati motivi, l'Ufficio d'Ambito ha richiesto di rinnovare il preventivo per l'annualità 2018/2019 al medesimo Centro "Centro Polispecialistico Beccaria srl" per il Servizio di Sorveglianza sanitaria per i propri dipendenti;

Richiamata l'offerta Protocollo n. 76/2018 del centro Beccaria ad oggetto "Offerta servizio di Sorveglianza Sanitaria" che prevede:

Accertamenti per impiegati tecnici uso automezzo pat B

Accertamenti preventivi e periodici / annuali	Costo in €
EMOCROMO COMPLETO	4,00
GLICEMIA	1,30
CREATININEMIA	1,30
GOT	1,30
GPT	1,30
GAMMA GT	1,30
ESAME URINE	1,30
PRELIEVO VENOSO	0,50
VISIOTEST (periodicità biennale)	21,00
TEST AUDIT	15,00
VISITA MEDICA	17,00
TOTALE	**50,30**

Accertamenti per addetti ufficio con uso VDT > 20 ore alla settimana

Accertamenti preventivi e periodici / biennali o quinquennali	Costo in €
VISIOTEST	21,00
VISITA MEDICA	17,00
TOTALE	**38,00**

VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA (A Richiesta)	30,00

Adempimenti obbligatori del Medico Competente:

Descrizione	Costo
REDAZIONE PIANO SANITARIO	€ 150,00
REVISIONE/AGGIORNAMENTO PIANO SANITARIO	€ 100,00
SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (annuale) *Art. 25 c.1 lettera l) D.Lgs.81/08*	€ 73,00
COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'INAIL DELL'ALLEGATO 3B (Annuale) Art. 40 c. 1 D.Lgs. 81/08	€ 90,00

Eventuali prestazioni extra su richiesta:

Descrizione	Costo
USCITA DEL MEDICO E/O CONSULENZE A RICHIESTA	€ 85,00 (Tariffa oraria)

CONDIZIONI GENERALI:

Validità offerta: Anno 2018

Fatturazione: Mensile

Disponibilità: Immediata

La periodicità degli accertamenti sarà stabilità dal Medico Competente nel Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla base dell'effettiva esposizione ai rischi ed alle condizioni personali dei singoli lavoratori.

Sempre a discrezione del Medico Competente , potrebbe esserci l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni esami, a seguito della presa visione della valutazione dei rischi con l'indicazione dell'effettiva esposizione.

Vista la mail prot. n. 2895 del 23/05/2018 con cui il Centro Beccaria rettifica il costo del sopralluogo in € 130,00.=

Richiamata le delibere del CdA PV 5 del 08/03/2018 e del Consiglio Provinciale n. 8 del 29/01/2018 di approvazione del Bilancio preventivo anni 2016/2018 dell'ufficio d'Ambito;

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

5) Di rinnovare al Centro Polispecialistico Beccaria srl l'affidamento al predetto Centro, per l'annualità giugno 2018/2019; nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di medico competente, per l'anno 2018/2019, in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 81/2008;

6) di approvare lo schema di convenzione con il quale, essendo l'importo inferiore a Euro 1.000,00, al Centro Polispecialistico Beccaria srl, come da offerta, allegata alla presente, per il Servizio di Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 81/08 e nomina del medico competente art. 18 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/08 della durata di n. 1 anno, come di seguito dettagliato:

7) di delegare il Direttore dell'Ufficio d'Ambito alla predisposizione del contratto ed alla sottoscrizione del medesimo;

8) di assumere l'impegno di spesa con successivo atto del Direttore;

9) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/06/2018 al 05/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 30 del 12/06/2018

Prot. n. 3375 del 18 giugno 2018

Oggetto: Integrazione all'Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- R.R. n. 03/2006;
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine;
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto;
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni;
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034;
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Rilevato che nel piano Stralcio sono previsti l'importo di € 5.000.000,00= per la realizzazione di nuove reti in Comune di Luino e collettori e l'importo di € 4.150.000,00=per la realizzazione degli interventi sul depuratore;

Considerato che è stata fatta richiesta a Regione Lombardia da parte del Comune di Luino di poter finanziare in via immediata alcuni interventi urgenti in quanto causano sversamenti a lago.

Considerato che Regione Lombardia ha effettuato un mandato di versamento all'Ufficio d'Ambito in data 12/12/2017 pari a € 4 milioni finalizzato a finanziare il depuratore di Varese Olona Pravaccio, liberando così per pari importo i fondi Cipe che questo Ufficio aveva già impegnato in quell'accordo, per tale ragione è possibile oggi far fonte al finanziamento degli interventi urgenti di Luino per la somma complessiva indicata in tabella A allegata a parte integrante al presente atto,con i fondi ex Cipe;

Rilevato che per la manutenzione della rete fognaria di Luino, si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione degli interventi riportati in tabella A dell'integrazione all'accordo, prioritari al fine di evitare il ripetersi di altri riversamenti di liquami a lago, per una cifra pari a € 726.047,13=;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

9. di approvare l'integrazione, riguardante solo interventi di manutenzione straordinaria, dell'accordo siglato in data 5 luglio 2017 (prot. 3206) agli atti, allegato a parte integrante e sostanziale come Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Luino, e la Società Alfa S.r.l., relativo alla definizione degli impegni economici per la progettazione ed esecuzione dei lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso inerenti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino;
10. di destinare all'intervento di cui sopra una somma pari a € 726.047,13= a valere sui fondi ex Cipe, come citato in premessa e qui totalmente ripreso, grazie ad un contributo regionale;
11. di invitare Alfa, al fine di poter usufruire del finanziamento, alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
12. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema SIRe ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;

13. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/06/2018 al 05/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato - A -

INTEGRAZIONE all'Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino.

L'anno 2018, il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Sig. Ercole Ielmini, in esecuzione del Decreto 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

il **Comune di Luino**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Andrea Pellicini, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/06/2015 (di seguito anche "**Comune**"),

la **Società Alfa Srl**, legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Celestino Cerana, in forza della delibera del cda n. 5 del 24/05/2017 (di seguito "**Società Alfa**" o "**Gestore del s.i.i.**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Luino, la società Verbano S.p.A e la società Alfa s.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Richiamate integralmente

le ragioni espresse e qui totalmente confermate con l'accordo firmato dalle Parti in data 5 luglio 2017, in merito alla "definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene con il presente accordo integrativo:

- l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino."

Premesso che:

1. con riguardo e riferimento al percorso intrapreso per la progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la rete fognaria di Luino per la risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del piano Stralcio, sono emerse criticità e problematiche puntuali sul sistema fognario che origina periodicamente sversamenti a lago di liquami;
2. in data 15/12/2017, presso il Comune di Luino, si è tenuto un incontro tecnico durante il quale il medesimo Comune si è impegnato a trasmettere all'Ufficio d'Ambito e ad Alfa S.r.l. possibili contributi da proporre come integrazione all'accordo del 5 luglio;
3. nel medesimo incontro, Alfa si è impegnata a dare corso a quanto indicato nell'accordo siglato il 5 luglio 2017 a partire dalla realizzazione dei rilievi della rete come da procedura di pubblica evidenza in corso;
4. con nota prot. 4922 del 05/03/2018, Alfa ha comunicato la redazione di un Documento Preliminare alla Progettazione, di un Disciplinare di gara e di un Capitolato d'oneri con i quali ha dato avvio ad una procedura di gara relativa alla progettazione degli interventi sulla rete fognaria; Alfa segnala inoltre che nel corso dello svolgimento della gara per la progettazione dei lavori oggetto del primo accordo, sono già stati avviati i rilievi della rete fognaria esistente tramite apposita procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

a. per la manutenzione della rete fognaria di Luino, si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione dei seguenti interventi, prioritari al fine di evitare il ripetersi di altri riversamenti di liquami a lago - tabella A - :

Intervento n.	Criticità presenti	Soluzione progettuale proposta	Località/Zona	Previsione di spesa
1	Occlusione sfioratore rete mista. Deterioramento collettore di mista	Rete fognaria sdoppiata, nera allacciata lungo Via Berra	Via Torretta (Colmegna)	€ 115.000,00
2	Ostruzioni al deflusso fognario dovuti a cedimenti del terreno. Rigurgito e scarico in affluente al Colmegnino	Sostituzione tubazione (150 m)	Via Dumenza (Poppino)	€ 24.000,00
3	Deterioramento tubazione acque bianche con infiltrazioni e cedimenti piano viario	Sostituzione tubazione (170 m)	Via Bonga (Poppino)	€ 41.000,00
4	Rete mista sfiora portate troppo elevate in torrente	Rete fognaria sdoppiata	Via Cascina Ferrari (Luino)	€ 34.000,00
5	Rete mista che scarica in collettore di acque nere	Rete fognaria sdoppiata	Via Cervinia (Creva alta)	€ 52.000,00
6	Rete mista che scarica in collettore di acque nere	Rete fognaria sdoppiata	Via Creva (Creva bassa)	€ 161.000,00
7	Fabbricati non allacciati al pubblico servizio di fognatura	Prolungamento rete nera	Viale Amendola (Luino)	€ 25.000,00
8	Intasamenti sfioratore	Rifacimento sfioratore con vasca di sedimentazione	Longhirolo	€ 15.000,00
9	Rigurgiti e fuoriuscite	Nuovo tratto rete nera	Viale Rimembranze (Luino)	€ 10.000,00
10	Insufficienza e tracimazione	Nuovo tratto rete nera	Via del Pozzo (Luino)	€ 20.000,00
11a	Assenza rete di collettazione acque nere	Nuovo tratto di rete fognaria di connessione al Societario Dumenza Luino	Loc. Pianazzo a valle del civico 1	€ 30.000,00
11b			Loc. Pianazzo a valle del civico 8	€ 35.000,00
12	Insufficienza collettori e tracimazione irregolare dovuta a chiusini unici per nera e bianca	Rifacimento solette e chiusini in ghisa su manufatti ispettivi fognari	Viale Dante, Via B. Luini, Viale Rimembranze e altre vie	€ 105.000,00
				€ 667.000,00

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa S.r.l., in collaborazione con il Comune di Luino (proprietario delle reti di fognatura). Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione complessiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente d. Lgs 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all'Intervento che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprensive di base d'asta, I.V.A. (se dovuta), somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.:

come nel dettaglio di tabella -A-

2. Si precisa che la proprietà delle opere rimane in capo al Comune. Fino al subentro di Alfa, il Comune provvederà alla conduzione e manutenzione della rete fognaria. Trattandosi di opere realizzate con contributo pubblico, all'interno dell'operazione straordinaria di cessione, saranno escluse dalla valutazione del "valore di subentro";

3. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente del solo progetto esecutivo per l'intervento, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da trasmettere regolarmente all'UdA;

4. Alfa dovrà fornire all'UdA il cronoprogramma per le fasi di progettazione e di attuazione degli interventi.

Art. 2 Finanziamento delle progettazioni

1. La presente integrazione all'accordo firmato dalle Parti in data 5 luglio 2017 finanziato grazie ad un contributo regionale, come dettagliato nella deliberazione n. XX del 12 giugno 2018 che approva il presente documento, la realizzazione degli interventi volti alla risoluzione delle criticità riportate nella tabella -A-;

2. l'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

a) il 20% delle somme relative alla firma del contratto di affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

b) il 10% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

c) l’ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto definitivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

d) l’ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto esecutivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

3. si precisa che l’importo a base d'asta per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art.113 del nuovo codice - non potrà superare la percentuale del 12% dell’importo sopra indicato, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al Cda dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;

4. il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento delle opere, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate;

5. al termine della progettazione, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'Uda e al Comune di Luino, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico.

Art. 3 Finanziamento delle opere

1. A seguito dell’aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all’UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;

2. L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

a) il 20% della somma relativa all’attuazione dei lavori in oggetto, a scorporo di quanto finanziato per la progettazione, all’affidamento dei lavori (firma contratto), su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

b) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno il 40% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

c) l’ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno l’80% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

d) l’importo a saldo (20%) unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dal Soggetto attuatore, riportante il quadro economico definitivo

da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;

e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;

f) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore;

g) la somma destinata a completamento degli interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino è pari a € 726.047,13, come da quadro economico presentato da Alfa S.r.l.;

il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell'Intervento, che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.

Art. 4 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Il Soggetto Attuatore dovrà presentare gli elaborati progettuali relativi alla risoluzione delle criticità di Tabella - A - entro 90 giorni dalla firma del presente accordo;

2. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di realizzazione degli interventi, il rispetto del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento dei lavori e la relativa proposta delle azioni correttive.

Varese, ...

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Sig. Ercole Ielmini

Il Sindaco del Comune di Luino

Avv. Andrea Pellicini

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Sig. Celestino Cerana

allegati agli atti

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 31 del 12/06/2018

Prot. n. 3376 del 18 giugno 2018

Oggetto: indirizzo da parte del Cda al Gestore Unico Alfa Srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".

- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA - D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003 individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico

complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRe) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

c. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,….);

d. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Visto che la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro nella gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, per gli interventi inseriti nel Piano stralcio di cui sopra;

Considerato che, a tal fine, risulta fondamentale effettuare per tutte le realtà in infrazione europea, non ancora convenzionate attraverso appositi accordi, uno studio di fattibilità volto alla conoscenza, caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresentano il punto di partenza dal quale dar vita al necessario revamping sia per sanare la situazione legata all'infrazione europea, anche per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati;

Considerato che risulta fondamentale uno "Studio di Fattibilità" che conterrà, anche a seguito di una serie di valutazioni tecnico-economiche, un Documento Preliminare alla Progettazione che Alfa S.r.l., in qualità di Stazione Appaltante, porrà a base di successiva progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Considerati gli interventi già finanziati dall'Ufficio d'Ambito ai soggetti attuatori come risulta dalla tabella - A - allegata a parte integrante e sostanziale;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto degli interventi ad oggi finanziati nel "piano Stralcio", allegando a parte integrante e sostanziale la Tabella - A -, interventi finanziati ad Alfa oppure in precedenza alla sua costituzione a soggetti attuatori già definiti nel medesimo "Piano";
2. di dare un indirizzo al Gestore Unico Alfa, per le motivazioni citate in premessa e qui totalmente riprese di attivarsi urgentemente per fare uno studio di fattibilità volto alla conoscenza, caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresenteranno il punto di partenza dal quale dar vita al necessario revamping, sia per sanare la situazione legata all'infrazione europea, sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati degli impianti di depurazione, di seguito in elenco, non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee:

Impianto di depurazione di Olgiate Olona

Impianto di depurazione Cairate

Impianto di depurazione di Gornate Olona

impianto di Porto Valtravaglia

15. di destinare al finanziamento i fondi Ex Cipe disponibili (ex lege 388/2000) sulla base di apposite convenzioni da attivarsi con Alfa ed a seguito di presentazione da parte di Alfa dell'apposito quadro economico;
16. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
17. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/06/2018 al 05/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 32 del 12/06/2018

Prot. n. 3377 del 18 giugno 2018

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".

- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico

complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Rilevato che nel piano Stralcio è previsto l'importo di € 4.540.000,00= per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona;

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRe) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

e. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,….);

f. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Visto che la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona;

Considerato che, a tal fine, risulta fondamentale effettuare per il medesimo impianto uno studio volto alla caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresenteranno il punto di partenza dal quale dar vita al necessario revamping sia per sanare la situazione legata all'infrazione europea di cui è oggetto questo impianto, sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati;

Considerato che il fine dell'incarico è l'affidamento di uno Studio di Fattibilità che conterrà, anche a seguito di una serie di valutazioni tecnico-economiche, un Documento Preliminare alla Progettazione che Alfa S.r.l., in qualità di Stazione Appaltante, porrà a base di successiva progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Visto che la società Alfa ha presentato un quadro economico per il succitato Studio di Fattibilità recante un importo complessivo pari a € 52.595,20=, ove sono previsti "costi della committenza" per la medesima pari a € 8.000,00=, che non è possibile riconoscere tra i rimborsi al finanziamento progettuale dal momento che Alfa, in qualità di gestore unico, percepisce la tariffa del SII all'interno della quale la voce Theta è quella relativa agli investimenti ed al loro impegno; posto che la tariffa prevede il "full recovery cost" non è possibile pagare ulteriormente il Gestore per espletare le attività di sua spettanza per le quali è affidatario del SII con la delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2015;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

18. di recepire tutte le premesse e qui confermarle e di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. per il finanziamento di uno studio di fattibilità relativo ai lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006;
19. di destinare un importo pari a € 44.500,00=, a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa e qui totalmente riprese, a valere sui finanziamenti ex Cipe, ex lege 388/2000;

20. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
21. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 21/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 21/06/2018 al 06/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

ALLEGATO -A -

Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti:

- interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.

L'anno 2018, il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Ercole Ielmini, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

la **Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.**, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Prof. Alessandro Millefanti, in esecuzione del verbale dell'Assemblea dei soci del 03/05/2016 (di seguito anche "**Società Olona**" o "**Olona**"),

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Celestino Cerana, in forza di delibera del C.d.A. n. 4 in data 09/05/2017 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione l'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l'attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 2019 (delibera P.V. 65 del 30 novembre 2017);
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa;
6. la Società Olona, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il servizio di depurazione dei Comuni afferenti all'impianto DP01210801_Olgiate Olona;
7. nell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito "**Piano Stralcio dell'ATO di Varese**" o semplicemente "**Piano Stralcio**"), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
8. fra le opere previste nel Piano Stralcio dell'ATO di Varese sono compresi gli interventi costituiti dall'adeguamento e potenziamento dell'impianto di Olgiate Olona (di seguito definiti "**Intervento**");
9. per il summenzionato intervento sull'impianto di depurazione di Olgiate Olona è stata prevista nel sopracitato Piano Stralcio la somma complessiva di *Euro 4.540.000,00*=, dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta;

10. gli interventi previsti per il depuratore di Olgiate Olona sono stati deliberati con il Piano Stralcio;
11. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, risulta però fondamentale effettuare per l'impianto di Olgiate Olona uno studio volto alla caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresenteranno il punto di partenza dal quale dar vita ad un revamping necessario sia per sanare la situazione legata alla infrazione europea di cui è oggetto questo impianto sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati;
12. il fine del presente incarico, dunque, è l'affidamento di uno Studio di Fattibilità che conterrà, anche a seguito di una serie di valutazioni tecnico–economiche, un Documento Preliminare alla Progettazione che ALFA srl, in qualità di Stazione Appaltante, porrà a base di successiva progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che:

b. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
c. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare ad Alfa S.r.l., in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l'Intervento di cui al presente accordo (di seguito definito "**Accordo**");
d. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dello studio di fattibilità Alfa S.r.l. in sostituzione della Società Olona, proprietaria dell'impianto.

Secondo le risultanze dello studio di cui sopra saranno, con una successiva integrazione al presente accordo, reperite le disponibilità finanziarie atte all'esecuzione dei tre livelli di progettazione e della esecuzione dei lavori, saranno inoltre convenzionate l'esecuzione stessa dei lavori, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, non ricomprese nel presente atto. La Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione allo studio di fattibilità inerente gli interventi di

adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006.

Si precisa che la proprietà delle eventuali successive opere rimane in capo alla Società Olona fino al subentro di Alfa; la Società Olona provvederà alla messa a disposizione delle stesse al Gestore Unico Alfa in fase di "subentro"; trattandosi di opere realizzate con contributo pubblico, all'interno dell'operazione straordinaria di cessione, saranno escluse dalla valutazione del "valore di subentro".

Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore dello studio di fattibilità

ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa si impegna a realizzare lo studio di fattibilità relativo agli Interventi di cui all'articolo 1, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione e con successivo apposito accordo alla realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Alfa curerà lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall'UdA dall'assegnazione dei contributi per la progettazione dell'opera.

3. La Società Olona s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda l'impianto di depurazione ed a garantire l'acceso all'impianto medesimo da parte di Alfa.

Art. 4 Finanziamento dello studio di fattibilità

1. Il presente accordo finanzia unicamente lo studio di fattibilità per la progettazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione.

2. L'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

e) il 20% delle somme relative alla firma del contratto di affidamento dello studio di fattibilità, entro 30 giorni;

f) l'ulteriore 80% alla presentazione dello studio di fattibilità, entro 30 giorni.

3. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dello studio di fattibilità mediante apposite relazioni/sintesi.

4. Eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore.

5. Dal quadro economico presentato da Alfa S.r.l., risulta possibile secondo quanto descritto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.32 del 12/06/2018, un finanziamento complessivo per la realizzazione dello studio di fattibilità pari a € 44.500,00=.

Art. 5 Tempi di attuazione

1. Lo studio di fattibilità andrà presentato entro 90 giorni dalla firma del presente accordo;

Art. 6 Modifiche al Piano Stralcio

1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con l'introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l'UdA provvederà a comunicare alla Società Olona e al Soggetto Attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.

Art. 7 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nel contratto di affidamento;

2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti incaricati per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull'importo dello studio.

3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 8 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;

2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato da Alfa S.r.l.;
- un membro nominato dalla Società Olona;

- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.

4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.

5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese.

6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, sarà presentata, a seconda dell'oggetto della stessa, al Foro competente.

9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.

10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.

12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto di Società Olona al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 9 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Resta in vigore fino alla completa stesura dello studio di fattibilità in esso prevista, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni di Olona.

3. Per concorde volontà dei sottoscrittori, è prorogabile secondo i termini previsti da SIRe e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta

realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

4. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 8 Controversie);

5. L'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

6. Nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto realizzatore dello studio di fattibilità, in sostituzione di Alfa S.r.l., un commissario "ad acta", cui Alfa S.r.l. dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Varese, ...

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Sig. Ercole Ielmini

L'Amministratore Unico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.

Prof. Alessandro Millefanti

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Sig. Celestino Cerana

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 33 del 12/06/2018

Prot. n. 3378 del 18 giugno 2018

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32).

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".

- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia, con l'approvazione del PTUA con la D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, ha individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- R.R. n. 03/2006;
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine;
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto;
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni;
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034;
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Rilevato che la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria in Località Ghiggerima nel Comune di Brebbia con relativo smaltimento dei reflui all'impianto di depurazione di Monvalle per l'importo di € 528.000,00= come da Piano Stralcio, è già oggetto di un accordo siglato in data 27/05/2015 fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A.;

Considerato che l'accordo succitato ai fini della risoluzione dell'Infrazione Europea non copre l'intero collettamento fognario della località Ghiggerima in Comune di Brebbia, lasciando peraltro privo l'intero tratto della copertura fognaria al 100%, risulta quindi essenziale dare il giusto completamento tecnico / amministrativo;

Considerato **che** l'accordo oggetto di delibera, da stipularsi fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e Alfa S.r.l., permette il completamento degli interventi per coprire l'intera località Ghiggerima in Comune di Brebbia;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Vista la presentazione da parte di Alfa del "quadro economico" relativo all'intervento in oggetto che contempla una spesa complessiva pari a €571.123,09=, ove sono previste "spese stazione appaltante" per la medesima Alfa pari a € 5.000,00=, che non è possibile riconoscere tra i rimborsi al finanziamento relativo al presente accordo, dal momento che Alfa, in qualità di gestore unico, percepisce la tariffa del SII all'interno della quale la voce Theta è quella relativa agli investimenti ed al loro impegno; posto che la tariffa prevede il "full recovery cost" non è possibile pagare ulteriormente il Gestore per espletare le attività di sua spettanza per le quali è affidatario del SII con la delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2015; ne risulta il complessivo pari ad €566.123,09=

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

22. di recepire tutte le premesse e qui confermarle e di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32);
23. di destinare all'intervento di cui sopra la somma pari a € €566.123,09=, a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa e qui totalmente riprese, con la copertura derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee, utili portati a nuovo nel consuntivo 2017;
24. di invitare Alfa, al fine di poter usufruire del finanziamento, alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
25. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema SIRe ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
26. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

27. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/06/2018 al 10/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

ALLEGATO - A –

Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a:

- realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32), per un'estensione totale di circa 1300m dalla frazione di Ghiggerima di Sopra in direzione del centro paese.

L'anno [●], il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Ercole Ielmini, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

il **Comune di Brebbia**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Magni, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2016 (di seguito anche "Comune"),

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Celestino Cerana, in forza di delibera del CdA in data 11/09/2017 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

13. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
14. per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione l'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l'attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
15. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
16. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 2019 (delibera P.V. 65 del 30 novembre 2017);
17. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa su tutto il territorio provinciale;
18. nell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito "**Piano Stralcio dell'ATO di Varese**" o semplicemente "**Piano Stralcio**"), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
19. fra le opere previste nel Piano Stralcio dell'ATO di Varese sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia (di seguito definiti "**Intervento**");
20. per il summenzionato intervento sulla rete fognaria in località Ghiggerima è stata prevista nel sopracitato Piano Stralcio la somma complessiva di Euro 528.000,00= (dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta), oggetto di un precedente accordo fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A.;
21. il finanziamento da Piano Stralcio non copre l'intera estensione dei lavori da realizzarsi per la collettazione della S.P. n. 32, per cui si necessita un ulteriore finanziamento, a partire da fondi nella disponibilità dell'Ufficio d'Ambito;
22. la somma destinata all'intervento in questione è pari a € 571.123,09, come da quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi in oggetto redatto da Alfa;
23. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori di completamento di cui sopra.

Considerato che:

e. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione delle opere inserite nel Piano Stralcio del Piano d'Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso da parte della Commissione Europea;

f. che alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;

g. il Comune di Brebbia, nel cui territorio deve essere realizzato l'Intervento, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i servizi di fognatura e depurazione;

h. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare ad Alfa S.r.l., in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l'Intervento di cui al presente accordo (di seguito definito "**Accordo**");

i. nel settembre 2016, Alfa S.r.l. ha realizzato un progetto di fattibilità tecnica ed economica teso alla risoluzione della criticità legata alla mancanza di una rete fognaria a servizio della località Ghiggerima nel Comune di Brebbia;

j. Alfa assolverà alla predisposizione dei due stadi progettuali rimanenti declinati dal D.Lgs. 50/2016 e al ruolo di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come soggetto attuatore dell'intervento;

k. Alfa S.r.l. dovrà realizzare l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell'Intervento da rispettare in modo tassativo;

l. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999, vigenti all'entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali art. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/06);

2. Con il presente Accordo l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa Srl in sostituzione del Comune di Brebbia. Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza; contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all'Intervento - che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.- di:

- realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32);

3. La somma destinata all'intervento in questione è pari a €566.123,09= a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate nella premessa della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 12/06/2018 e qui totalmente riprese, con la copertura derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee, utili portati a nuovo nel consuntivo 2017;

4. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:

- del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e definitivo ed esecutivo per l'intervento, ai sensi del D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- del piano finanziario associato al progetto esecutivo;
- del cronoprogramma relativo alla progettazione,
- della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza,

che dovranno essere regolarmente trasmessi all'UdA;

5. L'importo per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/06, compresi IVA e oneri previdenziali, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa;

6. L'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA ed al Comune di Brebbia tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione. Essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso il Ministero dell'Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia.

Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e

di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni

ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa si impegna a realizzare la progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

2. La Società Alfa assume il ruolo di stazione appaltante e Soggetto attuatore degli interventi, diventando pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

3. L'UdA ed il Comune di Brebbia rimangono estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore;

4. Il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;

5. La società Alfa provvederà, nell'ambito del bando di gara relativo alla progettazione, ad inserire tra le proprie funzioni anche le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri, ciò sempre con il prezioso supporto del Comune di Brebbia; si precisa che gli importi relativi a tali attività rientrano nella percentuale fissata del 12% di cui al successivo art. 5 comma 1;

6. La Società Alfa dovrà accordarsi con la Società Verbano, realizzatrice delle opere di cui all'accordo siglato in data 27 maggio 2015 fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A., per il corretto collegamento plano altimetrico delle due porzioni di collettamento fognario.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Alfa curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. Alfa si impegna inoltre:

- a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;

- ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;

- a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione dell'Intervento e delle fasi progettuali;

4. Con l'aggiudicazione dell'appalto, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA;

5. Parimenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di collaudo e contabilità finale;

6. Al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA e al Comune l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico;

7. Il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;

8. Il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea. Si precisa che ad Alfa non risulta imputabile il ritardo derivante in precedenza dalla mancanza della progettazione utile per poter procedere con l'appalto dei lavori; sarà richiesta da parte dell'Ufficio d'Ambito una proroga temporale sulla fine lavori a Regione Lombardia, al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea in occasione della ricezione del progetto definitivo approvato, a dimostrazione delle azioni già intraprese per la risoluzione dell'infrazione;

9. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all’atto della nomina;

10. Il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda la rete fognaria;

11. Il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti delle opere realizzate da Alfa;

12. Il Comune supporta Alfa nell’espletamento di tutte le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri.

Art. 4 Approvazione dei progetti

1. Sulla base della documentazione di cui sopra l’UdA procederà alla presa d’atto del progetto;

2. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs. 50/2016;

Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.

3. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:

- data approvazione PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA;
- data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
- data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;

- data AGGIUDICAZIONE GARA;

4. Essendo questo articolo dedicato alla progettazione, occorre comunque prevedere anche nel cronoprogramma le seguenti fasi:
    - data AGGIUDICAZIONE GARA;
    - data INIZIO LAVORI;
    - data CONCLUSIONE LAVORI;
    - data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ;
    - data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

Art. 5 Finanziamento delle progettazioni

1. L'importo a base d'asta per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art. 113 del nuovo codice -, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;

2. L'erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

g) il 20% delle somme relative alla firma del contratto di affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica (se tale progetto è da assegnare) redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

h) Il 10% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

i) l'ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto definitivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

j) l'ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto esecutivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

3. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.

Art. 6 Finanziamento delle opere

1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l'importo sopra precisato;

2. A seguito dell'aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;

3. L'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

h) il 20% della somma, a scorporo della somma relativa alla progettazione, alla firma del contratto attuazione dei lavori in oggetto, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

i) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno il 40% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

j) l'ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

k) l'importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dal Soggetto attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;

l) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;

m) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore;

n) la somma destinata a completamento degli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia è pari a € 566.123,09=;

o) il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell'Intervento, che evidenzino eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.

Art. 7 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività: (si evidenzia che non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi,

fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto di rivalsa - L. 234/2012 e sue declinazioni regionali -):

	Attività	**Durata** [mesi]	**Durata Cumulata** [mesi]
1	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	2	2
2	Progetto Definitivo	3	5
3	Conferenza dei Servizi	3	8
4	Progetto Esecutivo	3	11
5	Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo	1	12
6	Gara per lavori	6	18

La durata della fase 1 è a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

La durata di ogni successiva singola fase è a partire dal termine della fase precedente.

2. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di progettazione, il rispetto del crono-programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio

1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l'UdA provvederà a comunicare al Comune e al Soggetto attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.

Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.

2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull'importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo.

3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Articolo 10 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;

2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato da Alfa S.r.l.;
- un membro nominato dal Comune di Brebbia;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;

4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;

5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese;

6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;

7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;

8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;

9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;

10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;

12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 11 Collaudo

1. Il Soggetto attuatore si impegna a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 12 Gestione delle opere

1. ALFA, a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto del Consiglio Provinciale n. 28 del 29/06/2015, si impegna, alla conclusione dei lavori, a manutenere e gestire le opere, realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo al Comune di Brebbia, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;

2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Brebbia;

3. Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da SIRe e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;

4. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 10 "Controversie");

5. L'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

6. Nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Varese, ...

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Sig. Ercole Ielmini

Il Sindaco del Comune di Brebbia

Sig. Alessandro Magni

Il Presidente di Alfa Srl

Sig. Celestino Cerana

allegati agli atti

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 34 del 12/06/2018

Prot. n. 3379 del 18 giugno 2018

Oggetto: Riperimetrazione dell'agglomerato AG01201701_Brebbia, in passato servito dai due impianti di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè e DP01201702_Brebbia Paù, a seguito della dismissione dell'impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè, con ripartizione tra l'agglomerato AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all'impianto DP01201702_Brebbia Paù, e l'agglomerato AG01201301_Besozzo, servito dall'impianto DP01201302_Besozzo.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la Direttiva Europea 91/271/CEE che, all'art. 2, tra le varie definizioni, ha dettato anche quella di agglomerato di seguito riportata: "area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto finale di scarico".

Visto l'art. 74 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" che riprende la definizione di agglomerato.

Considerato che la direttiva ha consentito di promuovere un approccio comune alla individuazione degli agglomerati, al quale le Autorità d'Ambito dovevano attenersi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.

Considerato che il Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e che in tale contesto la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

Vista la L.R. n. 26/2003 e successive modifiche recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed in particolare l'art. 48, comma 2 lettera l), ai sensi della quale spetta all'Autorità d'Ambito, di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'individuazione degli agglomerati.

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Considerato che Regione Lombardia ha approvato per la prima volta, con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2006, n. VIII/2557, la direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Vista la successiva D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n X/1086, con la quale viene approvata la nuova Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

Considerato che:
l'agglomerato costituisce l'elemento di base per l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
gli agglomerati sono entità dinamiche e non statiche e che pertanto potranno essere oggetto di future evoluzioni, relative anche a nuove aggregazioni.

Richiamata la D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- dell'Assemblea dei Sindaci P.V. 11 del 21 Dicembre 2010, ove si è provveduto ad adottare gli agglomerati dell'ATO della Provincia di Varese, di cui all'art. 74 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e pubblicare per 60 giorni per il "periodo delle osservazioni" i documenti allegati per dar modo ai Comuni di avanzare eventuali modifiche/integrazioni per provvedere poi, nelle sedi competenti ai sensi della L.R. 21/2010, all'approvazione definitiva degli agglomerati medesimi;
- del Consiglio di Amministrazione dell'ATO P.V. 9 del 25 Marzo 2011, ove si è provveduto ad accogliere le osservazioni pervenute secondo quanto previsto dall'art. 74 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e di sottoporle all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- del Consiglio Provinciale P.V. 51 del 27 Settembre 2011, ove si è approvato il progetto di 1ª individuazione degli agglomerati dell'ATO della Provincia di Varese a seguito del periodo di osservazioni ai sensi della L.R. 21/2010;
- del Consiglio di Amministrazione dell'ATO P.V. 24 del 01 Agosto 2013, con la quale si è recepito il parere vincolante di Regione Lombardia relativo al Piano d'Ambito e si è approvato l'apposito capitolo "R10_Integrazioni ai sensi del Decreto R.L. n. 5334 del 20/06/2013" integrativo del Piano d'Ambito della Provincia di Varese;
- del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 35 del 30 luglio 2014, con la quale veniva approvato il riesame degli agglomerati sulla base del calcolo dei domiciliati come da risultati ARPA CRS 2012 ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 2013 n. X/1086.

Considerata la necessità emersa di ridelimitare gli agglomerati AG01201701_Brebbia e AG01201301_Besozzo (perimetro antecedente la riperimetrazione indicato nell'Allegato A, perimetro attuale indicato nell'Allegato B), e conseguentemente variarne i carichi, per le motivazioni di seguito riportate:

- l'agglomerato AG01201701_Brebbia, in passato servito dai due impianti di depurazione DP01201701_Brebbia Varèe e DP01201702_Brebbia Paù, a seguito della dismissione dell'impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Varèe, è stato ripartito tra l'agglomerato AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all'impianto DP01201702_Brebbia Paù, e l'agglomerato AG01201301_Besozzo, servito dall'impianto DP01201302_Besozzo, avente capacità di progetto 9.333 AE e conforme alle direttive comunitarie.
  Questa suddivisione trova motivazione nell'ottica di centralizzazione del servizio di depurazione, obiettivo definito all'interno del Piano d'Ambito della Provincia di Varese, dove si prevedeva appunto la dismissione del depuratore DP01201701_Brebbia Varèe e suo successivo collettamento all'impianto DP01201302_Besozzo;
- di conseguenza variano i carichi degli agglomerati AG01201701_Brebbia e AG01201301_Besozzo (Allegato C) nel seguente modo:
  - AG01201701_Brebbia: il carico da 5.045 AE diminuisce a 1.803 AE;
  - AG01201301_Besozzo: il carico da 8.241 AE aumenta di 3.242 AE, avendo inglobato la quota parte dell'agglomerato AG01201701_Brebbia che precedentemente era servito dall'impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Varèe.
    Per tale ragione l'agglomerato AG01201301_Besozzo diventa pari a complessivi 11.483 AE (di cui 8.148 AE collettati all'impianto DP01201302_Besozzo, mentre i 3.335 AE restanti sono oggetto degli interventi per la risoluzione della criticità legata agli scarichi in ambiente, in corso da parte del Comune di Besozzo, che ha realizzato la progettazione, in accordo con il Gestore Unico Alfa, che ha in corso l'esecuzione delle opere di completamento fognario).

Considerate le argomentazioni di cui sopra, e come la perimetrazione degli agglomerati effettuata di concerto con i Comuni interessati della Provincia di Varese sia un processo dinamico.

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art.3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Carla Arioli.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la ridelimitazione degli agglomerati AG01201701_Brebbia e AG01201301_Besozzo allegato a parte integrante e sostanziale (Allegato B), a seguito della dismissione dell'impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Varèe e la ripartizione tra l'agglomerato AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all'impianto DP01201702_Brebbia Paù, e l'agglomerato AG01201301_Besozzo, ora servito dall'impianto DP01201302_Besozzo, nell'ottica di centralizzazione del servizio di depurazione, obiettivo definito all'interno del Piano d'Ambito della Provincia di Varese;

2. di sottoporre il presente provvedimento al parere vincolante ed obbligatorio della Conferenza dei Comuni ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 26/2003 e s.m.i.;

3. di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Provinciale;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.174 del 10.10.2012;

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/06/2018 al 10/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 35 del 12/06/2018

Prot. n. 3380 del 18 giugno 2018

Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Considerato che ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2011, n. 221 è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. In particolare, secondo la suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili;

Considerato altresì che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con comunicazione del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2013 le stazioni appaltanti dovranno

comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990;

Considerato inoltre che il responsabile provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento delle informazioni per l'iscrizione della Stazione Appaltante di appartenenza nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Considerato altresì che con successiva comunicazione del 28 ottobre 2013 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiarito che il responsabile di cui sopra è unico per ogni stazione appaltante - intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo - ed è denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Inoltre la stessa Autorità ha precisato che, quali primi adempimenti operativi, lo stesso Responsabile dovrà richiedere la prenotazione del Profilo RASA, secondo le seguenti modalità operative:

registrazione all'indirizzo internet https://servizi.avcp.it, il quale rilascerà "Nome utente" e "Password" per l'accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del soggetto;

autenticazione mediante i suddetti "Nome utente" e "Password" sul portale internet dell'Autorità all'indirizzo internet https://servizi.avcp.it;

richiesta dell'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all'indirizzo http: //www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali;

inserimento ed invio delle informazioni richieste dal sistema riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione "Profili in attesa di attivazione".

Considerato inoltre che con successive comunicazioni l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture renderà note le modalità di aggiornamento e validazione -rientranti negli adempimenti di competenza del RASA - dei dati della propria stazione appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2018/2020 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e che Pertanto ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominarlo con apposito provvedimento, la cui trasmissione potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche.

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Dei Contratti Pubblici);

Considerato che con Deliberazione n. 5 del 29.05.2014 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Azienda Speciale la dott.ssa Carla Arioli,

Visto il Regolamento di Organizzazione aziendale dell'Ufficio

Ritenuto di dover procedere a nominare, separatamente dalla Provincia di Varese come fino ad oggi organizzato ai sensi di una generale convenzione sui servizi comuni e condivisi, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese la dott.ssa Carla Arioli affinché provveda - previa creazione del Profilo R.A.S.A. secondo le modalità operative di cui in premessa e qui interamente richiamate - ai seguenti adempimenti:
1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione di questa Stazione Appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

2. aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Richiamata la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito di Varese- Azienda Speciale.

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto/è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l'inserimento di tale nomina nel Piano, aggiornato per il triennio 2018/2020, della prevenzione della corruzione e trasparenza e l'Integrità dell'Ufficio d'Ambito di Varese approvato con la delibera n.79 del 24/01/2018.
VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

delibera

1. di nominare il Direttore Generale dott.ssa Carla Arioli Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Ufficio d'Ambito ddi Varese- Azienda Speciale.
2. Di demandare al Direttore Generale tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
4. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013ed il conseguente aggiornamento del PTCP;
5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000;

6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/06/2018 al 11/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 36 del 12/06/2018

Prot. n. 3668 del 05 luglio 2018

Oggetto: presa d'atto dell'inadempimento di Provincia di Varese e conseguente sollecito alla medesima di emissione delle linee di indirizzo sul personale.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che Regione Lombardia, in recepimento della Legge Galli, ha emanato la legge regionale n. 26 del 2003, così come modificata dalla successiva L.R. n. 21 del 2010, che ha previsto all'art. 48 il passaggio delle funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenisse tramite l'Ufficio d'ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114 c, 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico Enti Locali).

Visti:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale n. 21 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, recante "Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; con la quale è stato previsto:

- all'art. 1, lett. h) che "… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, come previste dall'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province..";
- all'art. 1, lett. i) che "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile".

Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 114 del TUEL e dell'art. 48 della L.R. 26/2003 ha costituito l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale, esecutiva ai sensi di legge, P.V. n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito", ove all'art. 2, comma 1 cita che "Nelle more della costituzione dell'Ufficio d'Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d'ambito tramite apposita convenzione". Alla luce dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 "Aziende speciali ed istituzioni" che al comma 1 statuisce che "l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale", visto il titolo V dello Statuto dell'Ente che disciplina la gestione dei servizi pubblici provinciali approvato con deliberazione n. 185 del 02/10/1991, ultima modifica, delibera Consiglio P.V. n. 17 del 04/04/2007. Considerato che l'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, in qualità di ente strumentale della stessa si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto, diverso da quello dell'ente di appartenenza, che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento. In attuazione delle disposizioni sopra ricordate, nonché degli indirizzi applicativi di cui alle richiamate deliberazioni della Provincia di Varese si è proceduto alla redazione di apposito confermato impegno della Provincia di Varese a garantire al personale assegnato dalla medesima alla costituenda Azienda Speciale con gli attuali livelli economico-occupazionali secondo l'inquadramento contrattuale di maggiore garanzia nel rispetto della normativa vigente, prendendo atto che la gestione amministrativa e contabile continua ad essere svolta dalla Provincia di Varese fino all'effettiva entrata in funzione della costituenda azienda speciale.

Tutto ciò premesso e richiamati i seguenti documenti:

- **deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 76** del 15 giugno 2017 avente oggetto: personale ufficio d'ambito della provincia di Varese atto di indirizzo",con la quale solo per 2 persone sono state impartite le seguenti linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale, come segue:

1. la necessità di assicurare la regolare continuità dei servizio, considerato il rilevante interesse pubblico che riveste il servizio idrico integrato, con il mantenimento degli stessi livelli occupazionali odierni in difetto dei quali sarebbe impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni;
2. l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese è un'Azienda Speciale esclusivamente partecipata dalla Provincia di Varese e che non dispone di personale proprio assunto a tempo indeterminato;
3. il richiamo al comma 2 bis dell'articolo 18 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 06 agosto 2008 n. 133, come novellato dall'art. 4 della legge 89/2014 nonché dall'art, 3 della legge 114/2014, (aggiornato però oggi dal **Dlgs. n. 175/2016)** reca: " Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di Indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede dì contrattazione di secondo livello";
4. l'esercizio da parte dell' Ufficio d'Ambito in concreto del proprio diritto/dovere di gestione delle funzioni proprie e dì evitare ricadute dannose per la pubblica amministrazione e per i cittadini, quindi l'Ufficio d'Ambito medesimo deve oggettivamente attenersi al regime vincolistico assunzionale in vigore per tutte le Autonomie Locali e non a quello introdotto con normazione esclusiva ed eccezionale per le Province che sono interessate da un rilevante processo di trasformazione istituzionale;
5. l'autorizzazione per l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale;

- **deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.2 (ex 74)del 24/01/2018** avente per oggetto: "approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e stabilizzazione" e qui totalmente ripresa e confermata nei suoi contenuti;

- **nota di sollecito a Provincia di Varese prot. 1000 del 15 febbraio 2018**, ove il Presidente dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito illustrava la gravità della mancata approvazione da parte della Provincia di Varese delle linee di indirizzo sul personale della propria Azienda speciale istituita nel 2011 per obbligo normativo regionale (L.R. 21/2010);

Posto l'aggiornamento previsto dal Dlgs. n. 175/2016, come segue :

VISTO l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, come da ultimo modificato dall'art. 4 comma12 bis del D.L. 66/2014, convertito con la legge 89/2014 a norma del quale gli enti controllanti devono impartire atti di indirizzo cui le aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale devono attenersi nella gestione delle risorse umane al fine di attuare i principi di controllo e contenimento della spesa per personale sia relativamente agli oneri contrattuali che alle nuove assunzioni;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, a norma del quale i Comuni coordinano le politiche assunzionali delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o di controllo, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti; VISTO l'articolo 3-bis del decreto legge n° 138 del 13 agosto 2011 a norma del quale le società affidatarie in house adottano, regolamenti volti a disciplinare, in coerenza con i principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi e nonché le politiche per il contenimento delle politiche retributive stabilite dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO l'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2006 n. 296, l'art. 9 comma 28 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 nel testo oggi vigente recanti la disciplina delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato nonché i vincoli ed i limiti finalizzati al contenimento della spesa per personale; VISTO : • l'art. 19 D.lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23 settembre 2016, a norma del quale gli enti locali soci di società a controllo pubblico, devono fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni; • che gli enti pubblici soci devono inoltre tenere conto di quanto previsto all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in merito alla ricognizione straordinaria del personale ed eventuale definizione di piani di esubero. CONSIDERATO che l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede la predisposizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, che: 1. definisca indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, atti a distribuire tutte le società in controllo pubblico in massimo cinque fasce di classificazione; 2. individui, per ciascuna fascia, limiti massimi ai compensi a cui gli organi delle società interessate devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ad amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti; 3. fissi criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente; DATO ATTO: - che il comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 6, prevede resti in vigore l'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 che pone come limite finanziario al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, l'80% di quanto complessivamente sostenuto nel 2013. - che a seguito dell'abrogazione delle limitazioni finanziarie relative agli emolumenti attribuiti al singolo amministratore, ad opera dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016, il predetto limite è il solo a rimanere in vita, sempre in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del citato decreto legislativo; CONSIDERATO che l'atto di indirizzo oggetto di questa deliberazione nel rispetto dei principi generali dovrà essere condiviso con gli altri soci pubblici nel caso di società con controllo diffuso e potrà essere oggetto di modificazioni ed integrazioni conseguenti ad accordi intercorsi tra i soggetti pubblici; RITENUTO, preliminarmente alla definizione di ogni ipotesi regolamentare di competenza delle società partecipate e/o controllate, a fronte di un ampliamento del regime pubblicistico anche nell'attività di gestione del personale delle Aziende partecipate dalla PA, di assumere un atto di indirizzo i cui contenuti dovranno essere recepiti dalle Società partecipate e/o controllate; VISTO l'articolo 42 comma 2, lettera g) del testo unico degli enti locali – d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che gli atti di indirizzo politico amministrativo anche diretti ai soggetti partecipati sono di competenza del Consiglio Comunale;

Vista l'attuale situazione presso l'Ufficio d'Ambito che vede n.1 dipendente cat. B3 stabilizzato ed un concorso per amministrativo D1 in pubblicazione, con la presente deliberazione il Consiglio di Amministrazione, preso atto della delibera del Presidente della Provincia chiede al medesimo di esprimersi sulle rimanenti figure professionali previste dalla pianta organica, citata nella medesima P.V 2(ex 74) /2018.

Innanzitutto occorre segnalare come l'organico aziendale sia al momento composto da personale a tempo determinato come di seguito specificato:

Fornari Matteo		D1
Leoni Silvia		D1
Filpa Monica		D1
Porro Paolo		D1
Posto rimasto vuoto		C1

Relativamente ai costi di funzionamento dell'ATO occorre precisare che gli stessi (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato (introitata dal Gestore), in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, ed a totale copertura costi e quindi non gravano sulla Provincia di Varese.

La stabilizzazione richiesta per l'Azienda deve prevedere procedure volte alla stabilità del personale, non comportando alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Speciale rispetto a quanto già in passato dalla stessa sostenuto, ma di certo favorirebbe una stabilità funzionale in considerazione anche del fatto che sarebbero valorizzate le professionalità assunte, acquisite e formate all'interno dell'Azienda.

Tutto quanto sopra esposto il Consiglio prende atto che la Provincia risulta inadempiente sull'emissione completa delle linee di indirizzo sul personale, il Consiglio altresì dispone l'invio di una ulteriore nota di sollecito a firma del Presidente per conto dell'intero Cda che deve essere destinata anche a Regione Lombardia per dare evidenza del rischio di chiusura dell'Azienda Speciale, istituita con sua legge regionale, e dell'impossibilità di lavorare oltre la fine dicembre 2018. Annuncia che se la Provincia non emana le linee di indirizzo si verificherà il paralizzarsi delle attività istituzionali.

Con la presente delibera il Consiglio di Amministrazione richiede nuovamente la emissione/ nulla osta per procedere da parte dell'azienda Speciale Ufficio d'Ambito, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016 a bandire gli schemi di

concorso a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale necessarie alle funzioni istituzionali dell'Azienda, tenuto conto che i contratti a tempo determinato devono assolvere ad una esigenza di carattere temporale e straordinario.

Visto che il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile procedere - in ossequio ai disposti di legge - alla creazione di personale stabile, ove possibile, con apposita selezione pubblica con contratti stipulati in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali, al fine di garantire con urgenza il puntuale assolvimento delle funzioni di competenza e sopra lautamente descritte.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016, richiamate le procedure relative alla mobilità stabilite dal D.M. del 14/09/2015, ha comunicato che:

1. atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della L. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale per le Regioni Lombardia e Toscana;
2. le ordinarie facoltà di assunzione del personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili.

Considerata la pronuncia della Corte dei Conti Scz. Lombardia n. 208/2015 che ha precisato che "rispetto alla formulazione originaria, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 , non è previsto che i divieti e le limitazioni delle assunzioni di personale delle amministrazioni controllanti si applichino direttamente ad aziende speciali, istituzioni e società partecipazione pubblica locale avendo riguardo al principio di estraneità della specificità finanziata."

Dato atto che l'indizione di procedure concorsuali a tempo indeterminato interessa unicamente il numero di unità di personale già presenti in organico - senza ulteriori aumenti di costi per l'Azienda Speciale - segnalando peraltro che l'assunzione a tempo indeterminati genererebbe un naturale e conseguente contenimento dei costi con riguardo all'indennità di fine rapporto che allo stato di fatto viene corrisposta alla regolazione contrattuale.

Considerato il Piano Assunzioni descritto nella sopra citata delibera 2/2018 l'assunzione delle succitate n. 5 unità di personale, sia attraverso la stabilizzazione ove possibile sia attraverso concorsi a tempo indeterminato, consentirebbe di consolidare il relativo rapporto di lavoro del personale che, alla stessa data, risulta possedere tutti i requisiti previsti dalla legge,

Si rammenta che, come già evidenziato dalla presente relazione, tutti i costi di funzionamento dell'ATO (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi.

Pertanto, sempre richiamando quanto previsto dall'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010, le entrate correnti della Scrivente, rispettano il dettame normativo in quanto certe e continuative, non gravando in alcun modo sull'ente controllante, essendo tutti i costi aziendali eterofinanziati.

La nuova normativa non risulta di immediata applicazione all'Ufficio d'Ambito in quanto Azienda Speciale, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 del d.lgs. 75/2017 dispone di facoltà assunzionale laddove pianifichi una spesa da destinare alle nuove assunzioni pari al 25% dei cessati 2016 più eventuali resti del triennio 2014/2016. La suddetta inapplicabilità dell'Azienda Speciale trova riscontro nel fatto che occorrerebbe individuare le cessazioni di personale sulle quali calcolare le facoltà assunzionali ed il limite di spesa del personale da rispettare, individuazione di limiti che non sono oggettivamente proponibili, attesa l'assenza di parametri di riferimento conformi alle prescrizioni che li regolano considerato che essendo l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ente di nuova istituzione, per definizione, non ha "storia" che possa costituire presupposto di esercizio delle limitazioni che, normalmente, valgono per enti che, viceversa, hanno certamente un trascorso di spesa di personale e di cessazioni sulle quali calcolare le suddette facoltà assunzionali. Si tenga presente, altresì, che opera, in tale materia, la norma speciale di cui all'art. 18, comma 2-bis, del DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il quale dispone testualmente quanto di seguito riportato: "Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, *attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.*";

Posta, quindi**,** l'inapplicabilità del c.d. Decreto Madia, trova invece più immediata applicazione l'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010 che recita "*Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre al nulla osta da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

In tal caso, non essendovi alcuna limitazione assunzionale espressa nel nostro ordinamento per le aziende speciali, le relative facoltà assunzionali sono oggetto di individuazione da parte dell'ente controllante (Provincia), ciò non vuol dire che la Provincia debba applicare le proprie limitazioni in materia di assunzioni di personale, ma, nell'atto di indirizzo che la Provincia dovrà assumere, la stessa dovrà tener conto dei propri limiti assunzionali, si tenga conto che, per l'anno 2018, la Provincia, ai sensi del comma 845 della legge di bilancio 2018, può assumere nei limiti del 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Ciò non è oggettivamente applicabile direttamente all'azienda, che non ha i relativi presupposti di cessazione di personale.

Infatti, considerando la dotazione organica che consta di n. 8 dipendenti a tempo determinato, di cui il Direttore Generale i limiti assunzionali imposti dall'articolo in analisi fanno sì che nell'anno 2018 possano essere assunte le seguenti unità di personale mantenendo anche il rispetto del limite del 50% delle entrate correnti, come da tabella che segue:

		Scadenze contrattuali				
	n.3 D1 Specialista amministrativo e di supporto	31/12/2018				
	n.1 D1 Specialista amministrativo e di supporto	30/11/2018				
	n. 1 C1 amministrativo					

per tutto quanto sopra, l'esigenza assunzionale dell'Ufficio d'Ambito risulta così riassunta:

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e richiamato, si propone pertanto il seguente piano triennale assunzionale.

A. **Nell'anno 2018**:

1. Indizione di pubblico concorso per n. 1 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato per l'assunzione di n. 1 cat. C1;
2. Indizione di pubblico concorso per n. 4 unità di personale tecnico a tempo indeterminato per l'assunzione di n. 4 cat. D1.

Ne discende che l'attuazione del Piano Assunzionale, come delineato, se da un lato continuerà a garantire il presidio di tutte le attività ordinarie tenuto conto delle nuove competenze, come rappresentate, va senz'altro sottolineato che le esigenze di piena funzionalità ed operatività dell'Azienda Speciale troverebbero pieno soddisfacimento unicamente attraverso l'ampliamento delle unità di personale rispetto a tutto quanto già previsto, ove possibile.

L'approvazione del succitato Piano Assunzionale, alla luce dell'esplicitato fabbisogno **consentirebbe di fronteggiare le seguenti esigenze:**

1. La posizione dell'unità di personale indicata risulta di prossima scadenza (30/11 e 31/12/2018). Nonostante si ritenga necessario provvedere alla proroga, che risulta possibile solo in un caso, (sebbene già quasi conclusosi il triennio contrattuale) fintanto che non venga data piena attuazione al piano assunzionale, si ritiene tuttavia indispensabile sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione provvedere con urgenza, visto che l'utilizzo di contratti a tempo determinato **non può e non deve più avere luogo**, poiché il personale, interessato da tale modalità assunzionale, non svolge **in alcun modo attività aventi carattere di straordinarietà e temporaneità** e, come tali, né l'apparato gestionale né quello politico sono nelle condizioni di avvallare il persistere di tale condizione potendo, la stessa, al momento, essere sanata mediante le opportune azioni di stabilizzazione del personale stesso.
2. Quanto, infine, al controllo del MEF o del Dip. Fun. Pubblica, tale controllo opera giuridicamente per le amministrazioni centrali o, comunque, per gli enti che siano, dal punto di vista ordinamentale, soggetti a tale tipologia di verifica, mentre è da ritenere che le altre amministrazioni debbano fare riferimento ai rispettivi enti controllanti, di tale verifica di compatibilità deve essere condotta dalla Provincia di Varese, che non può permettere la chiusura della propria Azienda Speciale istituita in via obbligatoria con la legge regionale 21/2010, e non dagli organi centrali sopra menzionati.

La mancata attuazione da parte di Provincia di tale percorso determinerebbe il venir meno del personale, sia avente i requisiti per la stabilizzazione sia quello da identificare attraverso apposite procedure concorsuali a tempo indeterminato, determinerebbe inoltre l'eventuale origine di presupposti di contenzioso che lo stesso personale potrebbe originare in virtù della consentita stabilizzazione dei rapporti ai sensi delle norma prima del d.lgs. 381/2001 e dopo dal d.lgs. 81/2015, Job Act, tenuto conto della relativa reiterazione in servizio, con rapporto a tempo determinato per alcuni casi, ben oltre i 36 mesi previsti dalla norma ed in assenza, come detto, delle esigenze straordinarie e temporanee quali uniche condizioni legittimanti l'utilizzo di tali forme di lavoro flessibile.

In conclusione, va precisato che la stabilizzazione non genererebbe alcun impatto sui costi del personale ma anzi porterebbe ad un risparmio in regime di continuità, venendo meno la dovuta liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto alla scadenza di ciascun contratto a tempo determinato, ossia ogni 3 anni.

Grazie agli adempimenti sopra citati l'Azienda Speciale Ato di Varese riuscirebbe sia ad attivarsi a dare completamento alle funzioni proprie identificate a livello legislativo e ad assolvere quanto in ottemperamento ai contratti sottoscritti con i gestori dell'Ato del S.I.I. Alfa srl e la salvaguardata Aspem spa.

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
-parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate di sollecitare, vista l'inadempienza, alla provincia di Varese il nulla osta, espresso mediante l'approvazione di conforme atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a procedere secondo la presente e la predente n2 (ex 72)/2018 deliberazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

2. di demandare al Presidente a procedere alla formulazione di una nota di sollecito alla Provincia e alla Regione per informare della gravissima situazione in essere dell'Ufficio d'Ambito di Varese, allegando il parere legale richiesto all'Avv. Tamassia, agli atti, esperto della materia;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

4. di dare atto che non è più possibile tenere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Questo è il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose. Ciò al fine di garantire le funzioni dell'Ufficio d'Ambito Azienda Speciale della Provincia di Varese - ATO che rispetta, nell'ordinamento italiano ed europeo, i propri obblighi e compiti in materia di programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato (SII) e Ambito Territoriale Ottimale (ATO). il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua, da diversi anni, ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose; si precisa inoltre che l'azienda va verso la chiusura e non garantisce più quanto di competenza in materia di regolazione tariffaria, controllo, autorizzazioni allo scarico, etc... divenendo un bersaglio esposto a rendicontare gli effetti negaltivi agli Enti superiori, quali a puro titolo esemplificativo - per materia - Arera, Commisione Europea, Regione, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Finanza e Ministeri competenti.

5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174 del 10.10.2012.

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/07/2018 al 21/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli